

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

# RESOCONTO STENOGRAFICO

26.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 4 LUGLIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		<b>Disegno di legge di conversione (Discus-</b>	
(Annunzio della presentazione) . . . . .	1201	sione):	
(Assegnazione a Commissioni in sede		Conversione in legge del decreto-legge	
referente ai sensi dell'articolo 96-bis		30 maggio 1994, n. 324, recante at-	
del regolamento) . . . . .	1201	tuazione dell'embargo deliberato dal	
<b>Disegno di legge di conversione (Discus-</b>		Consiglio di sicurezza delle Nazioni	
sione):		Unite nei confronti della Libia, nonché	
Conversione in legge, con modificazio-		disposizioni procedurali in materia di	
ni, del decreto-legge 23 maggio 1994,		embargo nei confronti degli Stati della	
n. 308, recante norme urgenti in		ex Jugoslavia e per la missione uma-	
materia di imposta sostitutiva su ta-		nitaria in Mozambico (637).	
lune plusvalenze, nonché di termini		<b>PRESIDENTE . . . . .</b>	1205, 1206, 1207, 1209, 1210,
per le imposte comunali sugli immo-			1215, 1217
bili e per l'esercizio di imprese, arti		<b>AMORUSO FRANCESCO MARIA</b> (gruppo al-	
e professioni (585).		leanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i>	1205, 1215
<b>PRESIDENTE . . . . .</b>	1202, 1204	<b>BRUNETTI MARIO</b> (gruppo rifondazione	
<b>ASQUINI ROBERTO</b> , <i>Sottosegretario di Sta-</i>		comunista-progressisti) . . . . .	1210
<i>to per le finanze</i> . . . . .	1204	<b>CAPUTO LIVIO</b> , <i>Sottosegretario di Stato</i>	
<b>BONO NICOLA</b> (gruppo alleanza naziona-		<i>per gli affari esteri</i> . . . . .	1207, 1215
le-MSI), <i>Relatore</i> . . . . .	1202	<b>CECCHI UMBERTO</b> (gruppo forza Italia).	1209

26.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

	PAG.		PAG.
GRASSI ENNIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	1207	ASQUINI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1219
SPINI VALDO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> . . . . .	1206, 1215	PACE GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i> . . . . .	1217
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):		<b>Missioni</b> . . . . .	1201
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (641).		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	1219
PRESIDENTE . . . . .	1217, 1218, 1219	<b>Considerazioni integrative della relazione del deputato Giovanni Pace sul disegno di legge di conversione n. 641</b> . . . . .	1220

**La seduta comincia alle 17.**

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 giugno 1994.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Fumagalli Carulli, Mitolo, Pisanu, Provera e Turrone sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri della difesa e dell'interno hanno presentato alla Presidenza, con lettera in data 1° luglio 1994, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30

giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero» (827).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del commercio con l'estero hanno presentato alla Presidenza, con lettera in data 2 luglio 1994, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (830).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, rispettivamente alla:

IV Commissione permanente (Difesa), con il parere della I, della III e della V Commissione;

III Commissione permanente (Esteri), con il parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 12 luglio 1994.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di grazia e giustizia hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della conferenza mondiale dei ministri della giustizia» (831).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito in sede referente alla II Commissione permanente (Giustizia), con il parere della I, della V e dell'VIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 12 luglio 1994.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (585).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

Ricordo che nella seduta del 2 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 308, di cui al disegno di legge di conversione n. 585.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bono.

NICOLA BONO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge si pone l'obiettivo di prorogare, da un lato, il regime temporaneo di tassazione di talune plusvalenze, nonché alcuni termini, limitatamente all'anno in corso, relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, alla concorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA, nonché dei termini per l'adozione da parte dei comuni delle deliberazioni in materia di ICI e ICIAP.

Si tratta, in sostanza, di una ennesima iniziativa legislativa tesa a tamponare, specie in materia di tassazione di talune plusvalenze, il mancato atteso provvedimento per il riordino dei redditi di capitale, che nelle originarie intenzioni del legislatore avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 dicembre 1992. Infatti, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, stabiliva nella citata data del 31 dicembre 1992 il termine entro cui il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi da capitale. Successivamente, con l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1992, n. 429, il citato termine fu differito al 30 settembre 1993 e fu contestualmente prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze in questione previsto nel decreto-legge 28 gennaio 1981, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 23 marzo 1991, n. 102. Essendo inutilmente decorsa anche la data del 30 settembre 1993 senza che si sia provveduto al riordino della tassazione dei redditi da capitale appare evidente la necessità di procedere all'approvazione del provvedimento al fine di prorogare il regime temporaneo di tassazione.

Tale regime, che consiste nella sospensione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo

81, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, viene pertanto confermato con la previsione di cui all'articolo 1 del presente decreto, con l'unica innovazione che non viene più stabilita la data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi da capitale e dei redditi diversi indicati alle lettere c), c-bis e c-ter) del comma 1 del già citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Appare comunque opportuno che il Governo si faccia carico, nell'ambito dei provvedimenti da varare in materia tributaria, dell'inserimento in tempi brevi dell'annosa questione della tassazione dei redditi da capitale.

Con l'articolo 2 del presente decreto-legge si provvede a modificare il criterio di determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze con riguardo ad alcune modalità che hanno creato, sin dall'inizio, difficoltà applicative rendendo in molti casi impossibile il calcolo effettivo dell'imposta stessa. Infatti, il decreto-legge n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 del 1991, nell'introdurre due possibili meccanismi di determinazione delle plusvalenze, ha definito il regime analitico ed il regime forfettario. Con il regime analitico, che rappresenta il sistema ordinario di tassazione delle plusvalenze azionarie, la base imponibile si determina come differenza fra l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze, con la possibilità di computare le eventuali minusvalenze eccedenti in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Il costo, da detrarsi dal corrispettivo della cessione delle azioni, viene poi incrementato di un indice per depurarlo dagli effetti dell'inflazione. Orbene, nell'attuale disciplina il costo delle azioni è depurato dall'inflazione attraverso il ricorso al tasso di variazione del deflatore del PIL, che comporta la sua determinazione non prima del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi a ridosso del termine entro cui si presenta la dichiarazione dei redditi. Con la previsione del presente decreto-legge si modifica tale meccanismo di calcolo analitico delle plusvalenze, sostituendo al deflatore del PIL il tasso

di variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo, rilevato a fine anno per le famiglie di impiegati e operai, che, nel ripercorrere una procedura simile a quella utilizzata per il *fiscal drag*, ha il pregio di rendere condivisibile l'entità del dato inflattivo già nel mese di febbraio e quindi con largo anticipo rispetto al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La norma, inoltre, nel prevedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio, a cura del Ministero delle finanze, dei coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, con il comma 2 dello stesso articolo 2, sancisce che la nuova disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993 e che, per tale periodo di imposta, i coefficienti di adeguamento sono quelli resi noti con il decreto del ministro delle finanze del 6 aprile 1994.

Il regime forfettario, al contrario, è considerato regime speciale che si può applicare solo a particolari cessioni a condizione che il contribuente opti sin dalla prima cessione per tale regime e si avvalga, per tutto il periodo d'imposta, di notai o intermediari professionali, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie o altri soggetti espressamente indicati con appositi decreti ministeriali. Con l'applicazione di questo regime, la determinazione delle plusvalenze si ottiene applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di variazione fatta registrare dal prezzo dei titoli o quote in un arco di tempo predeterminato. Tale variazione non può risultare inferiore al 2 per cento né superiore al 7 per cento per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati, mentre è stata fissata per i titoli non quotati nella misura del 3 per cento per l'anno 1991. Per il 1992 si sono invece previste due diverse fasi per la determinazione della percentuale in esame, ambedue collegate alla misura di variazione del PIL, con un limite massimo del 7 per cento.

Con la previsione invece dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge in esame il meccanismo si razionalizza e si stabilisce che l'imposta sostitutiva si deter-

mina applicando la medesima aliquota del 15 per cento alla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento, che viene così fissata come criterio unico, sul corrispettivo pattuito, cosicché l'onere della tassazione risulterebbe globalmente essere pari all'1,05 per cento del corrispettivo.

L'articolo 3 stabilisce, in origine per il solo anno 1993, tra il 1 settembre ed il 30 ottobre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Tale proroga è stata ritenuta necessaria in conseguenza delle difficoltà organizzative connesse, per un considerevole numero di soggetti, alle nuove procedure di formazione delle dichiarazioni da presentarsi su supporto magnetico: poiché essa non comporta alcuna perdita di gettito, la Commissione finanze ha ritenuto di rendere tali nuovi termini permanenti.

Con l'articolo 4 si provvede al differimento per l'anno 1994 dei termini per l'adozione delle delibere comunali di determinazione delle aliquote ICI e delle fasce reddituali agli effetti dell'ICIAP. Come è noto, per quanto riguarda l'ICI, il termine per stabilire la relativa aliquota da parte delle giunte comunali, è il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo; mentre per l'ICIAP la legge prevede che il consiglio comunale, sempre entro il 31 ottobre deve determinare le variazioni dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la misura base dell'imposta.

I predetti termini del 31 ottobre erano stati già differiti per il 1994 al 28 febbraio 1994 con precedenti decreti-legge, non convertiti per decadenza dei termini costituzionali, allo scopo di consentire una manovra tributaria locale rispondente alle esigenze di bilancio e fondata sui dati relativi al gettito, per il 1993, di entrambi i tributi.

Si tratta di confermare il predetto termine del 28 febbraio 1994 che però non si applica nei confronti dei comuni che, per effetto dell'articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, hanno avuto modificate le tariffe di estimo delle unità immobiliari. Nei confronti di questi ultimi comuni infatti il

termine per deliberare l'aliquota dell'ICI rimane fissato al 12 maggio 1994.

Con l'articolo 5, infine, viene differito al 1° luglio 1994 il termine, che in precedenza era stato fissato al 1° aprile 1994, relativo alla decorrenza delle nuove modalità di registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi ai fini IVA. In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge n. 557 del 1993 ha stabilito che le fatture emesse debbano essere annotate nelle scritture contabili sulla base della data dalla loro emissione ed i corrispettivi sulla base della data di effettuazione delle operazioni a cui si riferiscono. Ciò ha determinato l'esigenza di differire il termine di decorrenza del suddetto obbligo al 1° luglio 1994 per consentire agli operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle nuove disposizioni. Tale proroga, ancorché necessaria, non comporta peraltro alcuna variazione del gettito poiché i relativi effetti sono comunque riconducibili all'interno dell'esercizio 1994.

Per questi motivi, invito gli onorevoli deputati ad una sollecita approvazione del disegno di legge di conversione n. 585 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

**ROBERTO ASQUINI.** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi associo alla relazione svolta dall'onorevole Bono.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico (637).**

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico.

Ricordo che nella seduta del 14 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 324 del 1994, di cui al disegno di conversione n. 637.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 17 giugno 1994 la III Commissione (Esteri) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Amoruso, ha facoltà di svolgere la relazione per la parte di sua competenza.

**FRANCESCO MARIA AMORUSO, Relatore.** Il mio intervento ha per oggetto la parte trattata dall'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, che riguarda la missione umanitaria in Mozambico.

Prima di svolgere la relazione al riguardo volevo però segnalare quanto era già emerso in Commissione esteri quando si discusse del provvedimento. Mi riferisco all'opportunità di trattare argomenti così importanti quali l'embargo nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia insieme con provvedimenti che sono atti dovuti, quali appunto le misure relative agli aiuti umanitari al Mozambico. Sarebbe opportuno (è questo l'invito che la Commissione rivolge al Governo) che tali argomenti fossero sottoposti al Parlamento con provvedimenti separati.

Ebbene, il Governo ed il Parlamento italiani, nel dicembre 1992, deliberarono la partecipazione di un contingente delle nostre forze armate alle operazioni che l'ONU stava per intraprendere in Mozambico al fine di ristabilire in quella regione africana la pace e la democrazia. L'Italia così si impegnava in maniera più attiva ad assolve-

re in Africa, su mandato ONU, un importante ruolo. A tal fine furono emanati il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, ed il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 151. In particolare, il decreto-legge n. 551 legittimava la presenza in Mozambico del contingente italiano fino al 30 aprile 1994.

È necessario sottolineare a questo punto la grande utilità della presenza dei nostri soldati in Mozambico e l'intensa opera svolta in quel paese dove, per il loro impegno, per le loro capacità, per la loro umanità e per la loro professionalità (qualità, queste, caratteristiche delle nostre forze armate, dimostrate in tutte le missioni alle quali hanno partecipato) hanno riscosso unanimi consensi a livello sia nazionale che internazionale. Non potevano quindi restare inascoltate da parte del Governo le sollecitazioni a confermare, oltre la data del 30 aprile 1994, la presenza di una componente militare italiana in Mozambico per continuare nell'attività umanitaria intrapresa. Considerata l'impossibilità di sottrarsi a questi obblighi, tesi a garantire condizioni favorevoli al consolidamento della pace in quella travagliata regione ma soprattutto ad assicurare forme di assistenza umanitaria (in sostanza si tratta di mantenere un ospedale in una zona dove questo tipo di aiuti è quanto mai utile), nel decreto n. 324 del 30 maggio 1994, di cui si chiede la conversione in legge, all'articolo 6 si stabilisce la proroga della missione umanitaria al 30 giugno 1994. Tra l'altro, il Governo ha ulteriormente prorogato questa scadenza al 31 ottobre 1994, sottolineando così l'importanza della missione umanitaria ed i risultati estremamente positivi già raggiunti.

Si tratta quindi di un atto dovuto per fornire la necessaria copertura giuridica e finanziaria agli oneri derivati dalla proroga della missione fino al 30 giugno 1994, in particolare per gli aspetti di natura assicurativa. Si tratta — ripeto — di un atto dovuto su cui la Commissione non ha potuto che esprimere parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Il relatore, onorevole Spi-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

ni, ha facoltà di svolgere la relazione per la parte di sua competenza.

VALDO SPINI, *Relatore*, Signor Presidente, onorevoli sottosegretari, onorevoli colleghi, do atto senz'altro al presidente della Commissione esteri di aver scelto anche un relatore di opposizione. Forse per prudenza, mi ha assegnato però quella parte del decreto che, nella mia qualità di ministro *pro tempore*, avevo votato in Consiglio dei ministri in momenti precedenti, riservando al valoroso onorevole Amoruso la parte introdotta dall'attuale Governo.

PRESIDENTE. Non si può avere tutto dalla vita!

VALDO SPINI, *Relatore*. Credo tuttavia che si tratti di un fatto non politico ma semplicemente organizzativo. Devo dare atto comunque all'onorevole Amoruso di aver svolto molto bene quella parte, soprattutto riferendo che, proprio per l'importanza dei temi, aver messo insieme argomenti così diversi, come il prolungamento della missione umanitaria al 30 giugno (opportunamente già spostata al 31 ottobre) con la vicenda della Libia, certamente non aiuta. Lo dico con convinzione perché, pur essendo stato anch'io ministro, ed avendo perciò fatto parte di governi che hanno più volte decretato, ritengo che l'unicità dell'argomento trattato dai decreti dovrebbe rappresentare materia di maggiore attenzione.

Per quanto riguarda la Libia e la ex Jugoslavia, il decreto-legge in esame reitera il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, che a sua volta reiterava i decreti-legge 29 gennaio 1994, n. 76, e 2 dicembre 1993, n. 488, tutti decaduti per la mancata conversione in legge nei termini costituzionali. Naturalmente questo ci porta a dire che, quando si tratta di obblighi internazionali, bisogna cercare di fare ciascuno la propria parte perché l'iter legislativo sia veloce, essendo in ballo la credibilità del nostro paese.

Cosa c'è dietro questo decreto per quanto riguarda la Libia? C'è la risoluzione del Consiglio di sicurezza del 21 gennaio 1992, n. 731, che sollecitava la Libia a cooperare all'accertamento delle responsabilità degli

atti terroristici del 21 dicembre 1988 e del 19 settembre 1979. Siamo di fronte all'attentato di Lockerbie ed all'indicazione delle Nazioni Unite di sottoporre i due sospettati ad un processo con le garanzie del caso. Siccome questo non è avvenuto — i due non sono stati consegnati per poter essere sottoposti ad un processo volto ad acclarare le responsabilità — con la successiva risoluzione n. 748 del 31 marzo 1992 venivano adottate misure sanzionatorie nei confronti della Libia, rafforzate dalla risoluzione n. 883 dell'11 novembre 1993.

In particolare, in quest'ultima sono state introdotte misure restrittive, ampliando l'embargo già esistente sull'esportazione di aerei e loro parti ed estendendolo ad attrezzature e macchine collegate all'industria petrolifera e sono stati adottati vincoli di natura finanziaria consistenti nel congelamento di fondi libici ad esclusione di tutte le risorse finanziarie derivanti da transazioni legate alla vendita del petrolio, di gas e di prodotti agricoli poste in essere dopo il 31 dicembre 1993. Veniva dunque fatto salvo quanto sarebbe avvenuto successivamente.

Qui sta proprio la ragione del decreto: in fondo gli altri meccanismi di carattere commerciale sono già automaticamente operanti nel nostro paese perché la Comunità europea ha emanato dei regolamenti comunitari che sono immediatamente esecutivi. La *ratio* del decreto è nella normativa di carattere finanziario, non essendo l'Unione europea competente a legiferare in materia, come lo è invece in quelle di natura commerciale. Occorre pertanto un atto legislativo autonomo per poter recepire tali norme nell'ordinamento italiano.

Non farò misteri che esistono due aspetti importanti. Il primo è la solidarietà internazionale, in particolare nei confronti dei paesi colpiti da questo tremendo e vile attentato, ed il secondo è la considerazione che il decreto incide sulla realtà italiana perché essa, dal punto di vista commerciale e dei rapporti umani, è particolarmente legata a quella libica.

In tal senso si spiegano dunque anche le varie pause di riflessione che vi sono state in Commissione esteri della Camera nell'esame dei precedenti decreti-legge. Tuttavia, vorrei

sottolineare che l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone l'immediata cessazione dell'efficacia dei divieti e delle sanzioni nei confronti della Libia e degli stati della ex Jugoslavia in caso di revoca o di sospensione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite delle misure da esso disposte. Vi è dunque, come è naturale, un congegno che sospende immediatamente tali misure nell'ipotesi che si soddisfacesse alle esigenze poste dalle Nazioni Unite.

Non vi nascondo, peraltro, che un istituto come quello dell'extradizione non è presente nell'ordinamento libico e che conseguentemente si sono poste delle difficoltà oggettive. Tuttavia quando le Nazioni Unite chiamano, si deve rispondere: dobbiamo manifestare una solidarietà internazionale in ogni situazione ed in ogni caso e quindi dobbiamo muoverci anche in questa direzione e corrispondere convertendo in legge il decreto.

A livello politico, auspico vi sia da parte del governo libico questa collaborazione — e a tale proposito pare che anche l'ambasciatore abbia detto qualcosa al presidente della Commissione esteri — innanzitutto nell'interesse della giustizia e di un corretto accertamento dei fatti, in secondo luogo per evitare anche conseguenze di carattere economico e sociale negative che ricadrebbero su vari soggetti, sia italiani che libici.

Come dicevo prima, tuttavia, quello che il Parlamento è chiamato a compiere rappresenta, in qualche misura, un atto necessitato. Per questo, come relatore, invito l'Assemblea a convertire in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, tenendo conto delle precisazioni politiche che ho formulato.

Il Governo di cui facevo parte aggiunse talune modifiche tecniche per quanto riguarda l'embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia. Ogni embargo funziona con grande difficoltà, e non vorrei richiamare qui i precedenti storici oggi di moda. Ebbene, soprattutto per quanto concerne l'embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia, vi erano varie difficoltà tecniche. Le norme introdotte attengono alle procedure di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi colti all'atto di violare l'embargo nel corso dei controlli nel mare Adriatico. Poiché non si comprende bene chi debba

sostenere l'onere di tali controlli, vengono posti a carico dei titolari dei mezzi di trasporto soggetti ai medesimi gli oneri connessi alle misure e all'applicazione dell'embargo cui i mezzi stessi sono stati sottoposti. In tal modo non si introduce qualcosa di nuovo, ma si stabiliscono le modalità tecniche di attuazione; ciò anche in ragione della nostra particolare responsabilità nell'Adriatico per quanto attiene all'embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia.

È inutile dire che, proprio perché, di fronte ad una controversia così dura e difficile, abbiamo sempre riluttato a ricorrere ad un ulteriore uso della forza che avrebbe complicato le relazioni fra quei paesi, ci dobbiamo sentire vincolati a far funzionare davvero l'embargo commerciale. Questo infatti è uno dei pochi mezzi di pressione di cui possiamo disporre per fare in modo che cessi la guerra così sanguinosa che si sta combattendo alle porte del nostro paese. Non possiamo dimenticare, tra l'altro, che si tratta di una vicenda politica rispetto alla quale l'Europa non è riuscita, almeno per il momento, a far valere quell'azione di mediazione che sarebbe stata quanto mai necessaria.

Invito pertanto l'Assemblea a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 324 del 1994 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LIVIO CAPUTO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Grassi. Ne ha facoltà.

**ENNIO GRASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo progressisti-federativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 324 del 1994, reputo doveroso entrare nel merito di una vicenda che presenta aspetti problematici e che contiene capitoli dei quali ancora non è stata scritta la parola fine. Vorremmo che il Governo riflettesse su tale vicenda ed assumesse una

posizione non consistente solo in un inevitabile automatismo, vale a dire nel recepire il portato di una risoluzione dell'ONU. Vogliamo sì dia conto anche di quelle zone d'ombra — chiamiamole così — dalle quali trae origine la nostra preoccupazione.

Perciò svolgerò alcune brevi considerazioni con serenità, ma anche con impegno.

Per quanto attiene alla Libia, in particolare, la risoluzione n. 883 del 1993 rappresenta un inasprimento della risoluzione n. 748 del 1992, trattandosi in sostanza dell'avvio dell'embargo vero e proprio. L'inasprimento delle misure sanzionatorie è di carattere commerciale e di natura finanziaria. Nel primo caso si verifica un recepimento automatico, mentre nel secondo è necessario un intervento di tipo legislativo per determinare le decisioni del Governo.

La seconda risoluzione arriva alla fine di una serie di episodi dai quali risulta una certa difficoltà da parte del Consiglio di sicurezza a recepire informazioni, indicazioni, suggerimenti di organismi a ciò legittimati. In sostanza, si dà l'impressione di non dover giudicare tanto la vicenda di Lockerbie, quanto piuttosto l'insieme delle politiche del governo libico. Così facendo si è creato un contesto di significati politici che rende in qualche modo già definito il giudizio che invece merita una sede, un tempo, dei giudici.

La domanda retorica è perché si sia verificato tutto questo; con quale obiettivo, se non quello di legittimare l'attuale governo libico. Si tratta, allora, di una questione diversa: dei rapporti tra alcune potenze e il governo della Libia. Se dovessimo, invece, decontestualizzare l'episodio, ci troveremo di fronte a posizioni assai più problematiche di quelle assunte dal Consiglio di sicurezza, espresse dalle famiglie delle vittime. Ma non solo; vorrei citare gli organismi rappresentativi di livello internazionale. In particolare, desidero ricordare un atto del Consiglio della lega araba del 5 dicembre 1991, atto attraverso il quale alcuni Stati, in rappresentanza dell'intero organismo, Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Siria, hanno sollecitato il Consiglio di sicurezza ad allargare il ragionamento avviato con le prime risoluzioni. Ricordo al

Governo anche l'atto adottato dall'Organizzazione dell'unità africana in occasione della 58ª sessione, tenutasi al Cairo tra il 21 e il 26 giugno 1993, con il quale si è espresso apprezzamento alla Libia per la disponibilità a convenire sui modi e sui tempi di un processo con la controparte. Vorrei ricordare, infine, la risoluzione della lega araba n. 5373, del 26 marzo 1994, con la quale si sosteneva una soluzione — lasciata peraltro cadere dal Consiglio di sicurezza — che prevedeva un contenitore legittimato e importante come l'Alta corte di giustizia nell'ambito del quale agire attraverso un processo al quale si chiedeva la partecipazione di giudici scozzesi (il cielo della Scozia è il luogo dell'evento criminoso). Una proposta attraverso la quale la Libia si poneva nelle condizioni di accettare di fatto le richieste del Consiglio di sicurezza. Queste richieste sono cadute letteralmente nel silenzio.

Credo che i colleghi parlamentari conven-gano sul fatto che non si tratta di dividersi tra filolibici e antilibici; il problema è capire se al caso Lockerbie si può trovare una soluzione con uno strumento diverso dall'embargo — assumendo quindi, anche da parte dell'Italia, una posizione attenta a tutti gli elementi di conoscenza —, oppure no. Sono d'accordo con l'onorevole Spini sul fatto che dobbiamo essere — uso il termine senza ironia — ubbidienti ai dettati dell'ONU; vi è infatti un'adesione di principio che è importante. Ma c'è anche un'adesione di sostanza per la quale è opportuno che in questo momento il Governo italiano specialmente sostituisca in qualche modo gli automatismi con iniziative e prese di posizione. Vorrei ricordare un ultimo episodio — del quale ritengo il Governo sia a conoscenza — che aggiunge a questa catena di elementi problematici un ulteriore interrogativo. Esso riguarda la dichiarazione resa da un terrorista palestinese che, trovandosi sotto processo a Beirut per l'assassinio di un diplomatico, confessò di essere stato l'esecutore materiale dell'attentato. È opportuno sottolineare che il Governo libico non ha «cavalcato» questa straordinaria dichiarazione, non l'ha utilizzata ad ulteriore prova dell'oscurità di tale vicenda. Resta però, il fatto che un tribunale ha registrato un episodio

che potrebbe dare anche significati completamente diversi all'intera vicenda.

Vorrei, in conclusione, richiamare tre ragioni che dovrebbero, a mio avviso, far seguire a questa decisione, sempre estremamente impegnativa, anche atti politici che dovrebbero e potrebbero caratterizzare l'iniziativa del Governo in carica.

La prima concerne un'iniziativa di carattere sanitario e sociale. Il Governo, attraverso la sua ambasciata, sa e può registrare il significato dell'embargo nei confronti della Libia, i danni e gli effetti micidiali che esso provoca in particolare sulla salute dei bambini e dei più poveri (tra l'altro, l'embargo aereo impedisce il trasporto di medicinali, segnatamente di quelli che agiscono sulle malattie più gravi).

Vi è, tuttavia, un secondo livello di carattere politico, che ritengo opportuno sottolineare. Noi crediamo che l'Italia dovrebbe avere — come l'ha avuta storicamente, non sempre con effetti edificanti —, rispetto all'area maghrebina, diciamo alla «collana» di regioni africane nel Medioriente, una posizione molto attenta e molto sensibile.

Preciso che il mio non vuole essere un ragionamento di carattere strumentale. Non vi è, ovviamente, solo il peso degli affari, i quali peraltro hanno una propria laica ragionevolezza, ma anche il problema di non spingere tali Stati ad assumere una posizione anti-occidentale ed anti-italiana, ad identificarsi con le posizioni dell'integralismo arabo (il Governo sa quanto tale aspetto rappresenti oggi una difficoltà a livello di impegno e di pericolo). Tutto ciò si potrà verificare se riusciremo ad esprimere una politica in positivo; se riusciremo, cioè, a dar ragione non soltanto delle volontà dell'ONU, ma anche della volontà di quella realtà, che noi evochiamo continuamente come una realtà importante, senza riuscire mai ad assumere al riguardo un impegno effettivo.

Il terzo aspetto che vorrei porre in evidenza — l'ho lasciato in fondo, ma l'ho già evocato nel passaggio finale — è che l'Italia risulta essere, spesso, più realista del re. L'Italia è il paese che si trova ad affermare — direi quasi a livello ideologico — la propria appartenenza all'ONU, pur essendo nei fatti la nazione che patisce anche un rigore

che, magari, nei fatti poi non viene seguito fino in fondo.

Il Governo è al corrente dell'esistenza di interessi italiani in quella parte del Mediterraneo e conosce esattamente gli effetti che potrebbero derivare da questa ulteriore risoluzione sui rapporti commerciali con la Libia. Noi riteniamo che sussistano taluni argomenti affinché tale risoluzione non sembri semplicemente un atto di ossequio, ma possa diventare — come riteniamo opportuno — un'occasione di iniziativa e di impegno da parte del nostro paese nei prossimi giorni.

Ritenendo rilevante il mantenimento, anche su questa vicenda, di una coerenza e di una direzione formalmente importanti, confermo il voto favorevole dei deputati del gruppo progressisti-federativo sul decreto legge n. 324 del 1994 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cecchi. Ne ha facoltà.

**UMBERTO CECCHI.** Signor Presidente, colleghi, ho seguito con attenzione l'introduzione al dibattito svolta dai relatori e l'intervento del collega che mi ha preceduto; credo, anzi, che quest'ultimo abbia toccato una serie di tasti di particolare interesse per il Governo.

Mi riferisco alla necessità di rivolgere una maggiore attenzione politica verso uno dei paesi più importanti della fascia del Maghreb e di dedicare una riflessione più precisa ai rapporti con esso; anche il collega Grassi, alla fine del suo intervento, ha dichiarato, a nome del suo gruppo, l'assenso sulla conversione in legge del decreto in esame. Credo che il suo intervento sia stato interessante proprio per i risvolti che comportava. Ad ogni modo — proprio in rapporto alla politica che il Governo italiano deve iniziare ad adottare nei suoi rapporti con i paesi del bacino del Mediterraneo — ritengo non sia il caso di nutrire grosse perplessità sull'approvazione del decreto-legge in discussione.

A parte il rispetto che deve esistere, da un punto di vista umano, nei confronti di chiunque faccia politica, tutti noi che ci interessiamo di affari esteri sappiamo che il personaggio con cui abbiamo a che fare,

Gheddafi, di rispetto verso gli altri paesi ne ha sempre avuto pochissimo. La questione Lockerbie, una delle tante che la Libia ci ha offerto nella cronaca di questi ultimi anni, è complessa: è la storia dell'ennesima strage e di accordi ripetuti tra la Libia e l'ONU per la consegna dei presunti responsabili allo scopo di sottoporli ad un normale processo.

Negli ultimi tempi si diceva che lo stesso ambasciatore libico a Roma avesse parlato con il presidente della Commissione esteri della Camera, garantendo la piena disponibilità del Governo del suo paese a far sì che i presunti responsabili venissero sottoposti a processo davanti alla Corte dell'Aia, integrata da magistrati scozzesi. Tutto questo non è avvenuto e ci troviamo ancora a discutere sulla possibilità e sui modi con cui si potrebbe procedere in tal senso.

È necessario porre molta attenzione politica in un caso delicato come questo. Non dimentichiamo che con l'integralismo islamico dovremo fare i conti nei prossimi tempi; non possiamo nemmeno dimenticare che questo tipo di integralismo, che ha avuto le sue radici anche nella politica portata avanti dalla Libia, sta sconvolgendo una parte dell'Africa che va dal Maghreb fino al Sudan.

Occorre dare un segnale preciso da parte del Governo, in modo da chiarire che non siamo disposti a tollerare alcun altro tipo di azione terroristica da parte di chicchessia; ciò perché dobbiamo rispettare non tanto la volontà dell'ONU, quanto la norma che regola il vivere civile e che ci spinge a condannare tutto quello che viene compiuto contro di esso.

La stessa considerazione vale per la Jugoslavia. Anche in questo caso dobbiamo tenere conto del fatto che vi è stato un ampliamento dell'ambito precedentemente definito in relazione al sequestro del naviglio e quindi anche delle sanzioni da infliggere ai responsabili delle violazioni; ritengo si tratti di un atteggiamento giusto, perché il rischio che il conflitto nell'ex Jugoslavia comporti altri gravi problemi in Europa, non è da escludersi.

Chiedo quindi che questo disegno di legge sia approvato nella sua attuale formulazione, anche se devo sottolineare — come in precedenza hanno già fatto altri colleghi —

che i diversi temi trattati nel provvedimento avrebbero potuto essere distinti, mantenendo separate le misure riguardanti la Libia, l'ex Jugoslavia ed il Mozambico. Per quest'ultimo credo si possa parlare di un atto doveroso: come ha detto il collega Amoroso, è giusto approvare il disegno di legge, anche perché ormai a breve, il 27 ottobre, avranno luogo le elezioni; è opportuno, dunque, che il nostro contingente di 250 militari impegnati in attività sanitarie rimanga fino a quel periodo.

Chiedo pertanto che il provvedimento sia approvato nel testo formulato dal Governo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

**MARIO BRUNETTI.** Signor Presidente, le critiche anche dure che il gruppo di rifondazione comunista ha mosso alla pratica dei decreti omnibus pare lascino del tutto indifferente anche l'attuale Governo. La litanìa, infatti, continua ed il disegno di legge n. 637, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324 — recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico —, contiene questo vizio di fondo.

Come si vede, si tratta di materie in sé del tutto diverse: il provvedimento giustappone, cioè, situazioni con connotazioni specifiche e comunque differenti fra di loro, mettendo questa Camera nelle condizioni di non poter affrontare i problemi singolarmente, ognuno per quel che è, torcendo così la sua volontà all'espressione di un voto unico su materie contrastanti fra di loro ed operando — a nostro parere —, conseguentemente una forzatura sulla legittimità costituzionale di una procedura legislativa come quella adottata.

Siamo alla vecchia storia. Il «nuovismo» di questo Governo si è infranto ben presto sulla corposità di un metodo di legiferare truffaldino, che nel passato doveva mescolare dentro «decreti minestrone» materie con legittime ragioni costituzionali di neces-

sità ed urgenza con altre che nulla avevano a che vedere con quelle ragioni: ma il metodo era efficace per tentare di mascherare le magagne degli inventori di Tangentopoli.

Nel denunciare questo metodo, che non trova soluzione di continuità con il passato, non possiamo non richiamare sul problema l'attenzione dell'Assemblea e non sottoporre alla Presidenza di questa Camera la necessità di un richiamo all'esecutivo perché questo meccanismo sia spezzato e si ritorni alla legittimità costituzionale dell'iter legislativo.

Pongo il problema perché, se questo tipo di decretazione è criticabile in generale, diventa del tutto grave ed inaccettabile quando si affrontino delicati problemi di politica internazionale, soprattutto se si pretende di convertire in legge, con un unico decreto, l'embargo nei confronti di paesi dislocati in tre luoghi diversi del pianeta, che di fatto rappresentano tre argomenti distinti; è del tutto assurdo volerli accorpate. Da qui la necessità di un richiamo all'esecutivo, proprio per le ragioni che ho esposto.

Non possiamo, poi, cavarcela affrettatamente approvando questo provvedimento senza riflettere adeguatamente sul merito delle questioni che abbiamo di fronte: il disegno di legge, con gli argomenti che tratta, presenta una serie di problemi che insieme dobbiamo approfondire.

Vediamoli nell'ordine: il primo gruppo di questioni riguarda gli embarghi decretati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti di Serbia e Montenegro e della Libia; si tratta ovviamente di casi diversi fra di loro, che non possono essere accomunati neppure nell'applicazione del diritto internazionale.

Le misure sanzionatorie non implicano l'uso della forza armata, secondo l'articolo 41 dello statuto dell'ONU, ma comprendono un'interruzione totale o parziale dei rapporti economici e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, portuali, telegrafiche, radio ed altre e possono prevedere la rottura delle relazioni diplomatiche.

Sotto il profilo strettamente giuridico, se non si vuol fare ritorno alla giustizia privata, non può essere certo contestata la possibilità, per un organo della comunità internazionale come il Consiglio di sicurezza, sia pure

con connotazione non democratica, di disporre sanzioni per quegli Stati che dovessero rendersi responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale tali da rappresentare una minaccia per la pace. Prima del 1989 il Consiglio di sicurezza ha fatto ricorso all'embargo soltanto nel caso della Rhodesia del sud, iniziato nel 1966 e rafforzato con la risoluzione n. 253 del 1968, e che durato oltre dieci anni. È stato un embargo durissimo, perché si proponeva di attuare l'isolamento totale del paese, con l'interruzione delle comunicazioni e la chiusura delle frontiere ai cittadini rhodesiani. Nella pratica esso è stato largamente disatteso dai paesi occidentali; tuttavia ebbe una certa funzione nel fiaccare la resistenza razzista dei governanti rhodesiani, che nel 1979 hanno dovuto accettare la costituzione di uno Stato multirazziale, la repubblica dello Zimbabwe.

Nei confronti del Sudafrica, poi, fu imposto, con la risoluzione n. 418 del 1977, soltanto l'embargo sulla vendita delle armi. Anche se in questo caso tale misura è stata largamente disattesa, non si può certo disconoscere che essa, assieme ad altre di isolamento politico-diplomatico, ha avuto una sua funzione, proprio perché è stato possibile arrivare ad un risultato politico positivo.

Dopo il 1989, con la crisi dell'equilibrio bipolare e con il crescente imbarbarimento delle relazioni internazionali, gli embarghi sono diventati una prassi più frequente e non sempre per scopi legittimi o coerenti con il diritto internazionale. Credo che su questo sia necessaria una riflessione comune in Parlamento; non si tratta soltanto di dare un giudizio e approvare un atto dovuto, come viene detto, ma è opportuna una discussione più generale sulle corpose questioni contenute nel provvedimento.

L'embargo in questo momento è usato in maniera di parte e spesso discriminatoria; non posso non ricordare, ad esempio, la drammatica situazione dell'embargo contro Cuba.

Al di là di questo richiamo di carattere generale, per entrare nel merito del decreto-legge di cui ci occupiamo, vorrei fare qualche riflessione in più rispetto a quelle emerse dalla relazione e dagli interventi che si sono succeduti.

Il caso dell'embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia è per molti aspetti emblematico del discorso che dovremo approfondire. Con la risoluzione n. 713 del 25 settembre 1991, come si è ricordato, il Consiglio di sicurezza ha disposto l'embargo sulle forniture di armi nei confronti di tutti i soggetti belligeranti. In seguito, con la risoluzione n. 752 del maggio 1992, il Consiglio di sicurezza ha adottato una serie di pesanti sanzioni nei confronti della repubblica federale di Jugoslavia, disponendo il blocco delle relazioni aeree, dei finanziamenti e l'embargo di ogni transazione commerciale ad eccezione della fornitura di medicinali e generi alimentari, consentita solo previa notificazione al comitato ONU per le sanzioni.

È sotto gli occhi di tutti il fatto che il progressivo aggravamento delle sanzioni non abbia affatto fiaccato le capacità operative e militari dell'armata serba in Bosnia. È questa la prima riflessione che dobbiamo fare insieme senza spirito di parte.

Nel dicembre 1993, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Galloni, recatosi in Serbia, ha scritto di aver verificato di persona gli effetti devastanti dell'embargo nei confronti della popolazione e principalmente degli anziani, dei bambini e degli oltre 500 mila profughi di guerra ospitati nella Confederazione serbo-montenegrina.

Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che non può certo essere accusato di essere filoserbo, afferma: «il blocco dei medicinali contro la Serbia è incivile e barbaro. L'idea che mantenere il blocco favorisca un mutamento della situazione è sbagliata; anzi, le sanzioni rafforzano il nazionalismo e il partito del dittatore Milosevic» — sono sempre parole di Galloni — «che ha buon gioco nell'accusare della situazione drammatica del paese l'Europa e gli Stati Uniti, fa uso della motivazione dell'esistenza del blocco.

Il blocco allontana le prospettive di pace. La sua fine rafforzerebbe i partiti democratici di opposizione come il DEPOS. È un errore storico,» — conclude Galloni e sottolinea la sua conclusione — «anche in Italia il fascismo fu rafforzato dalle sanzioni».

Il rapporto sugli effetti dell'embargo

drammatico: la stragrande maggioranza della popolazione, di cui — lo ricordiamo solamente — il 52 per cento è di etnia serba, è alla fame. L'inflazione è incontrollata, gli stipendi variano da 10 a 50 marchi tedeschi; in pratica bastano a vivere di pane e acqua. Negli ospedali i bambini muoiono per mancanza di medicinali. Case ed uffici pubblici sono senza riscaldamento; i ragazzi vanno a scuola con le coperte.

«La mia» — dice il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura — «non è una posizione filoserba, ma filopace. Ho posto un problema di coscienza; le iniziative politiche spettano al Governo e al Parlamento».

Allora, ragioniamo insieme sul problema dell'embargo sulla sua inefficacia, sul fatto che esso è controproducente. Da ormai due anni le forze democratiche di opposizione, il movimento pacifista, le «donne contro la guerra» del nostro paese, inascoltati, sostengono la necessità di una presa di posizione nella direzione che indicavo.

I dati sono drammatici, tanto più se entriamo nel merito. L'embargo, tra l'altro, colpisce indifferentemente i bambini senza fare distinzioni di etnia o di credo religioso. Negli anni 1950-1990 la mortalità infantile era scesa dal 118,1 per cento al 23 per cento in Serbia e dal 101 al 16,6 per mille bambini nati vivi, in Montenegro. Dopo l'imposizione dell'embargo è cresciuta da 21,6 per cento nel 1991 al 22,3 per cento nel 1993, in Serbia; e dall'11,2 nel 1991 al 13,3 per cento nel 1992, in Montenegro. Inoltre, si registrano poliomielite e tetano fra neonati, dopo che queste malattie erano state del tutto debellate.

Abbiamo altri dati che parlano dell'aumento del tasso di mortalità e delle malattie contagiose nonché della diffusione di malattie legate al denutrimiento oltre al fatto che la mancanza dei depuratori per l'acqua (anch'essi sotto embargo), di pezzi di ricambio, di attrezzature e di combustibili ha portato al deterioramento della qualità dell'acqua potabile, così che si sono registrati 15.065 casi di dissenteria, epatite e tifo.

Teoricamente non esiste l'embargo sui medicinali, ma le prassi burocratiche decise dall'ONU da un lato, e l'impossibilità di

poter distribuire le medicine sul territorio nazionale a causa dell'embargo combustibile dall'altro, crea oggi situazioni drammatiche.

Ricordo che una delegazione di parlamentari svizzeri si è recentemente recata in Montenegro ed ha trovato una situazione allucinante negli ospedali, dove, ad esempio, alcuni ragazzini che soffrono di sindromi autodistruttive sono tenuti, per impedire loro di farsi male, incatenati ai termosifoni, in quanto ormai da mesi in quella zona d'Europa non esistono più tranquillanti, così come mancano gli anestetici per le operazioni ed altri medicinali salvavita.

Vorrei ricordare anche la posizione e l'eroica resistenza della popolazione albanese del Kossovo, su cui si sta scaricando violentemente, in nome della pulizia etnica, l'ira di Milosevic. Su quel paese si stanno proiettando tutte le difficoltà dell'embargo, emarginandolo ed impoverendolo ancora di più.

I signori della guerra trovano alimento da questa situazione. Essi hanno, per di più, il monopolio dell'informazione e, dunque, queste notizie non escono da quei paesi; noi abbiamo però l'esigenza ed il dovere di discuterne e di riflettere.

Tra gli aspetti più assurdi troviamo l'embargo sulla carta che colpisce unicamente i giornali dell'opposizione. Oggi, a Belgrado o a Novi Sad per comprare in edicola una copia dei giornali ancora liberi come *Vreme* e *Borba* occorre l'equivalente di una settimana di paga di un docente universitario.

Così, a differenza della Croazia, la Serbia garantisce la libertà di stampa, ma, nei fatti, essa diventa un diritto inaccessibile a causa del prezzo della carta, ovvero in conseguenza dell'embargo.

Pensiamo allora che, mantenendo ed anzi attuando più rigidamente l'embargo sulle armi, sia necessario rivendicare l'esigenza di una nuova riflessione su questo tipo di problemi. Crediamo infatti che mantenendo lo stato attuale ed andando alla ratifica di un embargo di questo genere la situazione del regime venga potenziata, anziché sciogliere i nodi che si erano posti, ossia quelli della pace. Il Parlamento deve quindi respingere un embargo che comporta i problemi illustrati e gravi danni alla popolazione civile.

Altra storia è l'embargo nei confronti della Libia, che ha certamente effetti meno penosi per la popolazione. Esso costituisce tuttavia un precedente estremamente pericoloso nella prassi dell'ONU. È la prima volta, infatti, che il Consiglio di sicurezza ha fatto ricorso al potere sanzionatorio, di cui all'articolo 41 dello statuto, completamente al di fuori dei presupposti che ne legittimano l'esercizio.

La controversia con la Libia da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per fatti relativi alla punibilità di taluni cittadini libici, reputati responsabili di aver commesso gravissimi atti di terrorismo aereo, non rientrava infatti nelle competenze del Consiglio di sicurezza, prevista dal capitolo VII dello statuto, non sussistendo minacce alla pace o aggressioni in atto. È inoltre esplicitamente previsto dalla convenzione di Montreal per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione civile che tutte le controversie tra gli Stati contraenti debbano essere sottoposte alla Corte di giustizia dell'Aja. Ci troviamo dunque di fronte ad un embargo ideologico.

Vediamo brevemente i fatti. Il *boeing* Pan Am 747, decollato da Londra per New York, è esploso in volo nel cielo di Lockerbie. Persero la vita 259 passeggeri compreso l'equipaggio. Si avanzano subito diverse piste, la più accreditata delle quali è quella siriana che vedrebbe coinvolto Ahmed Jibril, ex ufficiale siriano e *leader* del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Si dice che sia stata la Siria a vendicare, per conto dell'Iran, l'abbattimento dell'*airbus* iraniano (290 morti) avvenuto il 3 luglio 1988 da parte della fregata americana *Vincennes*. Si parla, inoltre, di una pista israeliana. È lo stesso presidente egiziano Mubarak che avanza sospetti «su alcuni circoli israeliani». C'è anche una pista Abu Nidal, che si palesa quando viene di nuovo arrestato a Roma uno dei suoi uomini, Khalid Hassan Birawi, un giovane giordano intercettato per la prima volta nel 1985 mentre cercava di introdurre in Germania dieci chili di semtex.

Nel maggio del 1989 vi è addirittura una polemica tra CIA e investigatori britannici: la CIA ritiene responsabili dell'attentato gli iraniani, mentre Londra propende per accu-

sare il gruppo di Abu Nidal. Fino ad ora, come abbiamo visto, non è stata neanche lontanamente ventilata l'ipotesi libica. La Libia viene incolpata alla fine del 1990. Questa data non è casuale; sono infatti i giorni in cui si assiste alla formazione degli schieramenti per l'imminente guerra del Golfo. La Siria, fino ad allora definita dall'occidente centrale dell'attività terroristica, diventa un alleato degli americani nella guerra contro Saddam. Così l'Iran, la cui avversione contro il regime di Saddam Hussein è ben nota, pur non entrando direttamente nello schieramento del *Desert storm*, simpatizza per la grande armata occidentale perchè pensa di trarre vantaggio dalla disgregazione dell'Iraq.

Dal cappello degli inquirenti e della CIA in particolare esce fuori un nemico di comodo: la Libia di Gheddafi. Il fatto di indicare la Libia come un paese da isolare e da tenere sotto tensione è anche strategicamente utile agli USA, la cui presenza militare nel Mediterraneo, dopo la caduta del muro di Berlino e lo scioglimento del patto di Varsavia, è ovviamente, anche se timidamente, messa in discussione dal buon senso. È di palmare evidenza che la Libia, a differenza dell'Iraq o della Serbia, non ha compiuto atti di aggressione, nè rappresenta attualmente una minaccia per la pace. Quand'anche venisse dimostrato (ma l'autorevole *Time* e fonti israeliane insistono sull'attendibilità di altre piste) che l'abbattimento dei due aerei fosse stato pianificato dallo Stato libico ed eseguito dai suoi agenti come forma di rappresaglia per il bombardamento di Tripoli del 1986 o per qualunque altra ragione, questo fatto (fermo restando l'obbligo di punire i responsabili e di risarcire le vittime), oggi, non costituirebbe una minaccia più di quanto non lo sia l'abbattimento del Jumbo sudcoreano nei cieli dell'isola di Sakhalin nell'agosto del 1983 o quello, da parte americana, dell'*Airbus* iraniano prima citato nei cieli di Dubai. Si tratta di episodi che, come il bombardamento USA di Tripoli nel quale perse la vita la figlia di due anni del colonnello Gheddafi, per quanto orribili, inaccettabili e respinti dalla nostra coscienza, sono fatti conclusi, che appartengono al passato.

Il Consiglio di sicurezza, pertanto,appel-

landosi al capitolo VII della Carta, ha esercitato una funzione coercitiva che non gli spettava per difetto dei presupposti di fatto e, nello stesso tempo, ha omesso di esercitare la sua specifica funzione per la soluzione pacifica delle controversie, attribuitagli dal capitolo VI della stessa Carta. Ci troviamo di fronte ad uno spirito di crociata che non può avere niente a che vedere con il diritto internazionale. Qui siamo in presenza di uno svilimento delle istituzioni internazionali, che vengono piegate a seconda degli interessi forti. La prima vittima di questo nuovo approccio ai problemi dell'ordine mondiale sarebbe proprio l'ONU, che diviene uno strumento di supporto giuridico per la politica di potenza della nazione *leader* dell'occidente, mentre viene meno la sua funzione universalistica e la sua capacità di operare per il perseguimento dei fini che gli sono stati assegnati dalla sua stessa Carta. Per queste ragioni, siamo contrari al fatto che si approvi affrettatamente il decreto-legge in discussione.

Voglio svolgere un'ultima brevissima considerazione in merito al terzo elemento del decreto-legge, che riguarda il Mozambico. Rifondazione comunista si è espressa a favore di un sostegno al processo di pace, ma ritiene, altresì, che il Parlamento non disponga di elementi aggiornati sulla situazione esistente in tale paese. Non sappiamo a che punto sia il processo di pace, quali difficoltà esso incontri, quando la nostra missione militare possa tornare in Italia. Siamo, quindi, di fronte alla necessità di avere un quadro complessivo della situazione e potrebbe essere utile, per esempio, che una delegazione della Commissione esteri della Camera, eventualmente dopo un sopralluogo, ci fornisse dati più completi, prima che di esprimere giudizi complessivi su problemi di grande delicatezza internazionale.

A noi pare — concludo, signor Presidente — che il disegno di legge di conversione al nostro esame ci richiami ad una discussione sui problemi ricordati, che, ritengo, faremmo male a non affrontare con serietà. Nell'esprimere questo nostro giudizio, quindi, ci auguriamo davvero che quest'Assemblea rifletta, affinché insieme si possa arrivare ad

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

un atto ponderato nel rispetto della norma e del diritto internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Amoruso.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Spini.

VALDO SPINI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo brevemente per rispondere ad alcune delle osservazioni che sono state formulate. Anche a me non piacciono i cosiddetti decreti omnibus, ma, d'altra parte, lo stesso onorevole Spini ha affermato che determinati provvedimenti vanno assunti il più in fretta possibile e, essendo noto quali siano i tempi parlamentari, l'accorpamento di materie che oggettivamente non sono del tutto assimilabili può essere considerato in qualche caso il male minore.

Prendo atto del fatto che, con la sola eccezione del gruppo di rifondazione comunista, tutti i gruppi parlamentari (almeno quelli i cui rappresentanti si sono espressi in questa sede) sono favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Non vi sono peraltro, in sostanza, divergenze fra i relatori ed il Governo.

Rispondendo all'onorevole Grassi, devo osservare che non si può partire dal presupposto che l'embargo contro la Libia sia semplicemente un pretesto e che le prese di posizione dell'Organizzazione per l'unità africana, o le risoluzioni della Lega araba del 1994, che esprimono apprezzamento per la posizione della Libia, inficino in un certo senso il problema. L'embargo rimarrà necessario fino a quando la Libia non darà ascolto alla comunità internazionale e non

consegnerà determinati personaggi, mentre — come abbiamo affermato — le sanzioni decadranno automaticamente nel momento in cui il paese in questione terrà un atteggiamento differente.

Non ritengo opportuna, francamente, nessuna delle iniziative che, ad avviso dell'onorevole Grassi, dovremmo assumere per andare incontro alla Libia. Proprio nel momento in cui vi sono segnali — e mi auguro abbiano un seguito reale — che la Libia vuole finalmente accondiscendere a quella che è una legittima richiesta della comunità internazionale, non sembra opportuno assumere iniziative che possono, in qualche modo, indicare un fronte internazionale non compatto. L'onorevole Brunetti, del gruppo parlamentare di rifondazione comunista, a mio parere si pone in una posizione completamente diversa poiché sostiene che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fa un uso discriminatorio e di parte dei suoi poteri. In pratica egli delegittima questo organismo che oggi è considerato, credo quasi universalmente, uno dei *pivots* del mantenimento della pace nel mondo. Sono molto sorpreso di una tale presa di posizione che mi fa ancora una volta pensare che rifondazione comunista si ponga al di fuori della tradizione democratica perché quanto ha sostenuto l'onorevole Brunetti sinceramente non l'avevo mai sentito fino ad ora. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è un organismo agli ordini degli Stati Uniti, come egli sembra voler sostenere, ma un organismo composto dai rappresentanti di quindici paesi, anche se fra questi ve ne sono due non sempre in sintonia con gli Stati Uniti, cioè la Russia e la Cina che possono esercitare diritto di veto quando ritengano di essere prevaricati. Tuttavia, anche i paesi che non godono di questo stesso diritto hanno sempre la facoltà di opporsi, con una maggioranza qualificata, a qualsiasi provvedimento.

Le osservazioni dell'onorevole Brunetti sull'opportunità di bocciare addirittura le sanzioni adottate contro la Serbia mi lasciano sconcertato. Tutti noi vogliamo riportare la pace in quella zona ma riteniamo che la parte soccombente, quella che soffre di più in questo momento siano i bosniaci. Ci viene

invece rivolto l'invito a disattendere, proprio noi che siamo uno dei pilastri dello schieramento occidentale, le sanzioni decise dalle Nazioni Unite.

A parte ogni considerazione sull'assurdità di una proposta del genere ed a parte qualche commento che potrei fare sulla competenza o meno del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, così a lungo citato, in materia di politica estera, vorrei sottolineare che, seppure l'onorevole Brunetti definisce giustamente Milosevic un dittatore, quelle popolazioni che, secondo lui, soffrono ingiustamente per le sanzioni, sono le stesse popolazioni che lo hanno votato. Si può discutere a lungo sui sistemi elettorali vigenti in quei paesi, ma vorrei ricordare che la Jugoslavia è l'unico paese d'Europa in cui siano al potere dei comunisti che potremmo definire confessi. Lo ripeto, la popolazione ha votato per Milosevic ed il fatto che sia coinvolta nell'embargo mi sembra una conseguenza normale. Peraltro è ormai assodato — è inutile ripeterlo in questa sede — che ogni embargo provoca sofferenza nelle popolazioni alle quali è diretto, per cui o si aboliscono del tutto tali soluzioni (ma questa è una decisione che non spetta al Governo italiano, perché deve essere assunta in sede internazionale) o assisteremo al verificarsi di situazioni analoghe. Ritengo che in questo caso non sia opportuno intervenire con l'allentamento di una pressione che forse non ha ancora dato risultati definitivi ma che qualcuno ne ha certamente già prodotto, altrimenti non sarebbe stato stipulato l'armistizio di cui ancora si godrà per qualche giorno e che auspico rinnovabile.

Nel concludere rivolgo un ringraziamento al relatore per il contributo offerto e mi auguro che domani, in sede di voto, la Camera approvi il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 324.

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi libici all'estero, desidero fare alcune precisazioni in ossequio all'obbligo del Governo di informare il Parlamento sugli sviluppi delle situazioni. Nel decreto-legge in esame si dispone soltanto per quella parte delle sanzioni che non rientrano nella sfera di competenza comunitaria. Ma proprio in considerazione dei particolari rapporti eco-

nomico-finanziari che uniscono la Libia all'Italia, ai quali vari oratori hanno fatto cenno, e quindi dell'esigenza di tutelare preminenti interessi nazionali, il Governo ha introdotto nel contesto del decreto-legge in questione la possibilità di deroghe al regime stesso di per sé non previste dalla risoluzione ONU. Attraverso questa norma sono già stati positivamente risolti alcuni problemi sollevati da imprenditori nazionali relativamente a procedure bancarie ed a spese portuali. Trattandosi di materia ai limiti della competenza comunitaria, è possibile che in un prossimo futuro la Commissione delle Comunità europee voglia disciplinare con proprie norme l'argomento. Se a quel punto il decreto-legge non fosse convertito in legge, cadrebbe con tutta probabilità la possibilità di concedere deroghe, seppure in casi eccezionali, agli imprenditori nazionali.

Quanto alla situazione in Mozambico, che interessa l'onorevole Brunetti, ho la possibilità di dare al collega qualche informazione di prima mano. Oggi la situazione in Mozambico oggettivamente è abbastanza promettente e giustifica il prolungato impegno dell'Italia in quel settore. Da quando si è conclusa la tregua tra Renamo e Frelimo, praticamente non si è più sparato. Il disarmo delle due formazioni procede a rilento e con qualche difficoltà, ma senza gravi incidenti. I ritardi sono dovuti essenzialmente al fatto che non ci sono dati univoci e molto precisi sull'entità delle forze in campo; per cui gli accordi vanno un po' a tentoni in quanto non si sa bene se le percentuali previste siano sempre rispettate. Ad ogni modo i preparativi per le elezioni di ottobre procedono in maniera soddisfacente. E procede in maniera abbastanza soddisfacente anche il rimpatrio dei profughi dal Malawi, dal Sudafrica e dalla Tanzania, che era una delle premesse e uno dei punti cardine dell'accordo. Procede, anche se con maggiori difficoltà, il censimento degli elettori, che evidentemente deve precedere ogni consultazione.

La situazione è lungi dall'essere perfetta ma, di fronte alle numerose e continue tragedie che travagliano il continente africano, direi che la vicenda del Mozambico offre se non altro un barlume di speranza. Dob-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

biamo ringraziare di ciò sia la comunità di Sant'Egidio, che ha svolto una funzione di mediazione nell'accordo, sia i nostri alpini e fanti che hanno contribuito a mantenere la pace pattugliando in un momento cruciale il corridoio di Beira. Dobbiamo porgere — se mi consentite — un ringraziamento anche all'italiano Aldo Aiello, rappresentante speciale di Boutros Ghali in Mozambico, che si è rivelato un mediatore di grande abilità e di grande prestigio, che ha fatto onore al nostro paese.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (641).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

Ricordo che nella seduta del 14 giugno scorso la I Commissione ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 330 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 641.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 17 giugno corso, la VI Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, Giovanni Pace, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIOVANNI PACE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera esamina oggi il disegno di legge n. 641 di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 330, avente ad oggetto la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

Il decreto da convertire, colleghi, parte da lontano poiché reitera precedenti decreti-legge mai convertiti nei prescritti termini costituzionali. Il primo era il decreto-legge 6

dicembre 1993, n. 503, reiterato con il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, e poi ancora con il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222. Nelle varie reiterazioni, e specialmente nell'ultima, sono state introdotte via via alcune modifiche, di talché può dirsi che il provvedimento che la Camera è chiamata a convertire è il risultato di più interventi, certamente di più riflessioni, su una materia estremamente importante; essi sono stati stimolati da sollecitazioni pervenute dai cittadini, dai contribuenti, dalla stampa specializzata e non, dai professionisti, dalle categorie interessate.

Va subito detto che la materia è stata ampiamente trattata nel corso della XI legislatura dalla VI Commissione finanze, che ha svolto un notevole lavoro (l'ho esaminato tutto e con attenzione). Essa si era espressa in sede referente sullo statuto del contribuente, da più parti ipotizzato e proposto quale strumento per assicurare chiarezza dei rapporti e certezza delle norme. D'altronde, il Governo stesso nella sua relazione al disegno di legge ricorda — cito testualmente — che «un primo importante passo avanti per porre rimedio alle complicazioni di ordine formale era stato effettuato nel corso della precedente legislatura con la presentazione del disegno di legge recante delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali» (era l'atto Camera n. 2046).

A quel disegno di legge è mancata l'approvazione tempestiva del Parlamento e pertanto il Governo dell'epoca ha ritenuto di emanare il decreto-legge n. 503 del 1993, poi — come abbiamo detto — reiterato per tre volte.

Lo spirito che informa il decreto in esame è quello di conferire chiarezza alle prescrizioni degli adempimenti, specie se di ordine formale, ma è quello soprattutto di rendere più semplici le norme impositrici e più accessibile al contribuente comune la comprensione della norma e delle modalità da osservare per rispettarla.

Con il decreto in esame si vuole eliminare la ripetitività degli adempimenti formali richiesta finora anche in ordine ad una singola

vicenda. Tale ripetitività — che si è detto, e che anch'io dico senza perplessità, essere assurda — ha costituito un forte peso, anche in termini economici, sia per il contribuente sia per l'amministrazione finanziaria. Infatti, la ripetitività delle operazioni e la riproduzione di dati e di notizie rappresentano un costo che si aggiunge all'esborso di denaro che il contribuente deve affrontare; esso, peraltro, deve anche superare l'ostacolo rappresentato dalla scarsità delle informazioni — lo Stato fin qui non è stato in grado di assicurarle in misura sufficiente — e la pena di una difficile lettura financo della modulistica e dell'elenco della documentazione che deve essere allegata alla medesima.

Non è inutile ricordare che soltanto un anno fa vi è stata una generale lamentela, ai limiti della sollevazione, da parte della pubblica opinione interessata alla compilazione del modello 740 proprio per le difficoltà di redazione che anche gli esperti incontravano e che venivano implicitamente denunciate pure dagli uffici fiscali i quali, interessati da richieste dei contribuenti, spesso hanno dato risposte non in sintonia fra loro.

I colleghi deputati certamente sanno che il contribuente è costretto a sostenere un aggravio dei costi per i motivi prima illustrati, perché si trova nella necessità di rivolgersi a consulenti anche quando ciò non sarebbe necessario o comunque quando non dovrebbe essere necessario. Tale aggravio è stato stimato in 8 mila miliardi complessivi. È un costo tributario occulto, difficile da eliminare se non si elimina l'incertezza in cui versa l'amministrazione quando è chiamata a fornire interpretazioni sul contenuto delle norme e soprattutto sugli adempimenti formali. Ma questo è un costo anche per l'amministrazione che, per controllare quegli adempimenti formali inutili, ha dovuto finora sottrarre energie all'attività di verifica e di accertamento finalizzata ad abbattere l'evasione fiscale, certamente presente nella realtà tributaria italiana e che si stima sia di notevole entità.

Credo si possa affermare che, quando le regole di comportamento sono proposte in termini semplici, quando si facilita l'assolvimento fiscale indicando percorsi formali che rispondono all'essenzialità e non appesanti-

scono il rapporto, si conferisce più forza alla norma, se ne rende più agevole il rispetto da parte del contribuente e l'amministrazione finanziaria può esercitare l'attività di verifica e di controllo in modo più puntuale ed efficace.

Non si deve altresì minimizzare neppure la considerazione che il contribuente è più disposto a versare all'erario quanto dovuto che non a sottostare ad adempimenti formali giudicati inutili, perché ripetitivi ed eccessivi, sostanzialmente non essenziali all'assolvimento del tributo. Si badi bene che l'argomento è di notevole importanza. Semplificando gli adempimenti tributari, cui sarà necessario accompagnare altre iniziative, si realizzerà un rapporto nell'ambito del quale il contribuente potrà assolvere il compito di collaborazione cui viene chiamato dal sistema fiscale vigente, che assicura al fisco un introito del 75 per cento delle imposte dirette e del 45 per cento delle imposte in generale.

Il ruolo dell'amministrazione, d'altro canto, è prevalentemente di verifica e di controllo. Nel rapporto tra i due ruoli assume grande importanza la definizione di moduli di comportamento che rendano quanto più possibile meno costoso, da un lato, e più semplice, dall'altro, l'adempimento degli obblighi procedurali posti a carico del contribuente.

Signor Presidente, le chiedo, a questo punto, di voler autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di ulteriori considerazioni, relative al merito specifico dell'articolato. Trattandosi di un decreto-legge di portata molto ampia, infatti, la mia relazione — che è già stata letta in Commissione — è di ottanta pagine...

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Giovanni Pace. La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico di sue ulteriori considerazioni.

**GIOVANNI PACE, Relatore.** Nel corso dei suoi lavori, la Commissione non ha avuto da eccepire né in ordine al disegno di legge di conversione né in ordine alla relazione che ho svolto in quell'occasione. Credo, quindi,

di poter concludere raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 330 il cui scopo è fornire risposte alle giuste esigenze delle categorie interessate. Tra l'altro ed in sostanza — e lo dico per essere realisti — gran parte di quanto disposto dal decreto è stato già applicato dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1993, il termine per la presentazione della quale è scaduto qualche giorno fa (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Concordo sostanzialmente con quanto affermato dal relatore e desidero soltanto fare alcune brevi puntualizzazioni.

È necessario convertire in legge il decreto-legge al nostro esame il più rapidamente possibile innanzitutto perché esso, di fatto, ha già prodotto i suoi effetti, anche se — occorre precisarlo — la materia della dichiarazione dei redditi non viene definita nel miglior modo possibile. Vale comunque la pena di chiudere una volta per tutte la questione e di cominciare a pensare ad una riforma molto più seria ed ampia.

Non si tratta, pertanto, dell'approvazione politica di un provvedimento, che peraltro tutti sappiamo provenire da gestioni precedenti, quanto di una sorta di approvazione tecnica, giustificata in parte da motivi di buon senso ed in parte dalla constatazione che gli effetti del provvedimento sono stati già prodotti. So che sono stati presentati alcuni emendamenti che sembrano ispirati al buon senso, sul merito dei quali, comunque, il Governo si pronuncerà domani. Oggi, con le riserve manifestate, il Governo raccomanda una rapidissima conversione in legge del decreto-legge n. 330.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 5 luglio 1994, alle 10.00:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (585).

— *Relatore:* Bono.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico (637).

— *Relatori:* Amoruso e Spini.  
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (641).

— *Relatore:* Giovanni Pace.  
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (542).

— *Relatore:* Calderoli.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 18,40.**

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA  
RELAZIONE DEL DEPUTATO GIOVANNI  
PACE SUL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE N. 641.**

GIOVANNI PACE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si ispira, dunque, alla semplificazione delle norme impositrici. Infatti:

**Articolo 1.**

Al comma 1, lettera *a*) e comma 9, confermandosi l'obbligo della annualità e della unicità della dichiarazione per tutti i redditi posseduti e per quelli che provengono dai beni oggetto di comunione legale o dal fondo patrimoniale costituito dai coniugi, o dai beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale, si restringe l'elenco dei redditi soggetti a tassazione separata per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.

Infatti la dichiarazione non deve più comprendere il trattamento di fine rapporto e le indennità ad esso equipollenti, gli arretrati da lavoro dipendente e da pensioni, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tranne che nelle ipotesi in cui questi redditi siano erogati da soggetti che non hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto a titolo d'imposta.

È previsto l'esonero della dichiarazione per i contribuenti che, oltre al reddito di lavoro dipendente o di pensione, godono anche di reddito derivante dall'abitazione principale, purché di importo non superiore a lire 1 milione.

Si interviene anche a disporre più specificamente in ordine alla destinazione dell'8 per mille, riferendosi all'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Si esonera dalla presentazione della dichiarazione anche il contribuente persona fisica, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili e che non risulti debitore d'ILOR, che debba corrispondere una IRPEF ricompresa nell'importo risultante dalla somma delle detrazioni d'imposta e delle ulteriori detrazioni per le spese di produzione del reddito.

È stato escluso l'obbligo di indicare dati che possono essere acquisiti dalla amministrazione e si rinvia, per il dettaglio degli

elementi da specificare in dichiarazione, al modello sul quale viene redatta.

Si interviene sulle disposizioni in vigore riguardanti la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Non sarà quindi obbligatorio allegare (articolo 1, comma 1, lettera *c*) e lettera *p*) la certificazione del sostituto d'imposta, dei modelli RAD e della comunicazione allo Schedario dei titoli azionari. Non si dovranno altresì obbligatoriamente allegare la documentazione probatoria dei crediti d'imposta, dei versamenti d'imposta effettuati, quella probatoria degli oneri deducibili dal reddito o detraibili d'imposta, documenti che però dovranno essere conservati. Chi non fosse in grado di esibire documentazione idonea relativamente ai versamenti d'imposta, agli oneri deducibili e alle detrazioni, che in sede di dichiarazione annuale hanno concorso alla determinazione dell'imposta o del credito d'imposta risultante, è sanzionato con una pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento.

La disposizione in esame provvede a modificare (con lettera *d*), comma 1) le norme ex articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, riguardanti i contenuti obbligatori della dichiarazione dei soggetti alla imposta sui redditi delle persone giuridiche, nel senso di chiedere a tali soggetti solo i dati e gli elementi necessari per la identificazione del contribuente e di almeno un rappresentante, la determinazione dei redditi e la possibilità di effettuare controlli.

Anche per tali soggetti si dispone (lettera *c*), comma 1) la non obbligatorietà di allegare documentazione relativa ai versamenti effettuati e alle ritenute di acconto subite, documenti che devono obbligatoriamente essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o entro il termine in cui può essere notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973.

Il decreto-legge n. 330 del 31 maggio 1991 con lettera *g*) e *h*) dei commi 1, 7 e 8 modifica pure la disciplina riguardante gli obblighi formali del sostituto d'imposta, per

il quale viene altresì disposta la eliminazione dell'obbligo di allegare le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate, che però devono essere obbligatoriamente conservate fino al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o fino al termine entro il quale può essere notificato accertamento ex articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973.

È stato altresì previsto che il certificato che il sostituto d'imposta deve rilasciare al percipiente il reddito da lavoro dipendente o assimilato, deve contenere anche le indicazioni delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate anche dal datore di lavoro precedente, con l'aggiunta che nella ipotesi di ritenute operate su dividendi azionari, il certificato può essere sostituito dalla copia del modello di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari (modello RAD), ed anche dalla copia delle dichiarazioni previste in caso di riporto di azioni, ovvero delle dichiarazioni rese dalle società fiduciarie allo stesso schedario, o dalle comunicazioni effettuate al Ministero delle finanze da parte della Banca d'Italia e delle aziende di credito in merito all'elenco dei soggetti che hanno riscosso utili sui titoli esteri, tranne quelli obbligazionari (emendamento introdotto dal Senato durante l'esame del disegno di legge di conversione).

È previsto il termine del 15 febbraio di ciascun anno entro il quale devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i modelli di dichiarazione approvati con decreto del Ministero delle finanze. Il nuovo termine, posticipa quello attualmente in vigore (15 gennaio) allo scopo di consentire alla amministrazione finanziaria di tener conto delle disposizioni che vengono approntate alla fine dell'anno e per valutarne l'impatto sulla modulistica in corso di approvazione. È stata colmata l'assenza del termine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del mod. 730, fissandolo al 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato, termine che però avrà evidentemente efficacia relativamente ai modelli da utilizzare per le dichiarazioni da rendere nel 1995 e successivamente.

Viene prevista la gratuità dei modelli ritirati presso gli uffici comunali, modelli che potranno essere anche acquistati presso le rivendite autorizzate. Tuttavia, il Ministero delle finanze potrà stabilire che alcuni particolari stampati possano essere distribuiti — o inviati al contribuente per posta — direttamente dagli uffici finanziari.

Vengono fissati nel periodo tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti IRPEF, restando però stabilito al 31 maggio il termine per eseguire i versamenti scaturenti dalle dichiarazioni.

È prevista una particolare agevolazione a vantaggio dei contribuenti, consentendo a coloro che lo volessero di eseguire i versamenti dopo tale termine, ma entro il 20 giugno, corrispondendo però una soprattassa dello 0,50 per cento.

Viene eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione in doppia copia.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame si dispone l'introduzione del regime della tassazione separata per le somme conseguite come rimborso di importo o di oneri che siano stati dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, escluse alcune spese mediche, in particolare di quelle che siano state rimborsate al contribuente in conseguenza del versamento di contributi o premi che, pur versati da altri, concorrono a formare il suo reddito oppure, se versati dal datore di lavoro, questi ne abbia riconosciuta la detrazione in sede di ritenuta.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), comma 3, prevede l'opzione per la tassazione ordinaria per alcuni redditi soggetti a tassazione separata: la facoltà di optare per la tassazione ordinaria può essere esercitata dal contribuente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione delle somme.

Con il provvedimento in esame si prevede che, quando si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, indicati in lettera a), b) e c) dell'articolo 16 comma 3 del TUIR, gli uffici finanziari provvedono direttamente a inviare a ruolo le maggiori imposte dovute,

calcolate ai sensi degli articoli 17 e 18 TUIR o a far concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui vengono percepiti, quando risultasse più favorevole al contribuente, il quale non ha più l'onere di valutare se sia o meno conveniente avvalersi del regime di tassazione separata, valutazione che sarà rivolta nel suo interesse dall'amministrazione.

Con il comma 3 dell'articolo 1 viene stabilito che la presentazione della dichiarazione annuale IVA, debba avvenire nel periodo dal 1° febbraio al 15 marzo di ciascun anno.

Il modello da utilizzare per detta dichiarazione, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre.

I produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA devono esercitare l'opzione nel periodo tra il 1° e il 15 marzo.

Il versamento del debito d'IVA deve essere effettuato entro il 5 marzo.

È stato riformulato l'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, riguardante il ravvedimento operoso ai fini IVA, confermandosi che il contribuente possa sanare eventuali omissioni e irregolarità che comportino variazioni in aumento. Le soprattasse previste sono del 5, 20, 40, 60 per cento, secondo il periodo in cui avviene la regolarizzazione fino al secondo anno successivo.

Non opera la punibilità prevista nel decreto-legge n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982 e successive modifiche, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a sanare le irregolarità commesse nei modi e termini di cui sopra.

Il comma 4 dell'articolo 1 apporta modifiche concernenti le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge del 27 marzo 1989, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, in materia di tasse di concessioni governative al fine di realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni che prevedevano l'obbligo del pagamento della tassa annuale di concessioni governative sulla partita IVA entro il termine della dichiarazione annuale.

#### Articolo 2.

Il comma 1 lettera a) del provvedimento sostituisce il precedente articolo 10 del TUIR.

Tale articolo porta la elencazione e la disciplina degli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

La condizione che gli oneri risultassero da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi viene eliminata, com'è stato detto.

Il nuovo articolo 10 del TUIR indica chiaramente gli oneri che sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF e il relatore può senz'altro rinviare alla lettura del testo del provvedimento in esame.

Si segnala che nella nuova formulazione dell'articolo 10 non compare più deducibilità, prevista nella previgente lettera a) dell'articolo, relativa all'imposta del 5 per cento sull'ammontare del canone annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Si tratta dell'imposta a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici istituita dal decreto-legge n. 263 del 1992, con effetto dal 1° gennaio 1993, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 202 del 1991 e per la quale l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo disponeva l'inserimento tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR.

Il decreto legislativo n. 263 del 1992 è stato abrogato dall'articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; per questo motivo tale imposta non viene riprodotta nell'elenco degli oneri deducibili di cui al nuovo articolo 10 del TUIR.

La disposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) provvede a sostituire l'articolo 21, comma 2, del TUIR relativo alla determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti, dal cui reddito rimangono deducibili gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 10, corrispondenti alle voci già in precedenza deducibili.

Anche per quest'ipotesi di deducibilità viene eliminato il riferimento all'obbligo di allegare idonea documentazione alla dichiarazione, in linea con quanto disposto con l'articolo 1 del decreto in esame.

Con la disposizione del comma 5 dell'ar-

articolo 2 in esame, in precedenza modificata dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, si stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 4, a partire dal periodo d'imposta in corso all'8 dicembre 1993 (data di entrata in vigore delle disposizioni dell'originario decreto-legge n. 503 del 1993, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali), facendo quindi salvi gli effetti dei precedenti decreti non convertiti.

Con le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 1 del reddito d'impresa si apportano modifiche all'articolo 65 del TUIR recante gli oneri considerati di utilità sociale per i quali viene riconosciuta la deducibilità del reddito d'impresa.

Ne risulta una nuova formulazione dell'articolo 65, comma 2, lettera *a)*, formulazione che è quella portata dalla lettera *c)* in esame: in considerazione dell'abrogazione della legge n. 73 del 1985 e dell'inserimento di tali oneri tra quelli deducibili dal reddito complessivo, fa riferimento proprio alla lettera *g)* di tale articolo, conservando per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la deducibilità di quegli oneri da questo e non dal reddito complessivo.

Sempre con la lettera *c)* dell'articolo 1 si prevede la deducibilità del reddito di impresa delle spese ed erogazioni liberali riportate in lettere *o)*, *p)*, *r)* dell'articolo 10 del TUIR.

Poiché viene abrogato il comma 3 dell'articolo 65 del TUIR, la deducibilità dei suddetti oneri viene prevista con l'aggiunta a tale comma di tre nuove lettere *c)*, *ter, quater e quinquies)*, riguardanti le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, la protezione e il restauro dei beni d'interesse storico e artistico, vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; le erogazioni liberali in danaro in favore dello Stato e di altre istituzioni che promuovono attività di studi, di ricerca o le erogazioni per l'organizzazione di mostre di rilevante interesse e, infine, delle erogazioni liberali in danaro in favore di enti che svolgono attività nello spettacolo (queste ultime nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato).

Questi oneri diventano deducibili solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa. Per

gli altri soggetti danno luogo a detrazioni nella misura del 27 per cento.

Articolo 2, comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*.

Con tale articolo si provvede a riformulare l'articolo 110 TUIR, riguardante oneri deducibili ai fini IRPEG per gli enti non commerciali. Si tratta di oneri considerati deducibili dal reddito complessivo, qualora non deducibili nella determinazione del reddito d'impresa (canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili; somme corrisposte a dipendenti chiamati ad esercitare funzioni elettorali deducibili, ed entro il 2 per cento del reddito complessivo, i contributi e le donazioni, le oblazioni, erogati in favore delle organizzazioni non governative per la lotta contro la fame nel mondo).

Si propone nuova formulazione dell'articolo 113, comma 2, TUIR con la lettera *f)*, articolo 2, comma 1, che però non muta la sostanza del precedente comma 2.

La stessa osservazione vale per la successiva lettera *g)*, che riformula l'articolo 114 TUIR, comma 1, riguardante reddito di enti non commerciali non residenti.

Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 vengono disciplinati due casi di deducibilità dal reddito complessivo concessi temporaneamente ai contribuenti ed in quanto tali non inseriti nella deducibilità ex articolo 10 TUIR.

Trattasi, nel comma, 2 delle agevolazioni fiscali concesse per il contenimento dei consumi energetici, secondo le disposizioni del piano energetico nazionale. Dette agevolazioni si rivolgono alle persone fisiche e agli enti non commerciali residenti che sostengono spese per contenere consumi energetici in unità immobiliari destinate ad abitazioni che non siano assistite da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico. Consistono in deducibilità dal reddito complessivo (non più dal reddito dei fabbricati) nella misura del 25 per cento della spesa restata a carico, per due periodi di imposta, a partire da quello in cui si sostiene la spesa, che comunque deve essere saldata entro il 31 dicembre 1994. La deduzione non può superare il reddito dell'unità immobiliare, determinata senza tener conto delle deduzioni ex articolo 34, comma 4-*quater* del TUIR, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 del TUIR stesso.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

La disposizione del comma 3 riguarda «credito d'imposta connesso alla modifica delle rendite catastali», che consente ai contribuenti di dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF e IRPEG la differenza tra il reddito dichiarato per il 1992 e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo n. 568 del 1993.

Col comma 5 si stabilisce che le suddette disposizioni portate dal comma 3 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'8 dicembre 1993: vale a dire che potranno usufruire della possibilità di operare la descritta deduzione solo sulla dichiarazione che sarà resa nel 1995 per i redditi del 1994.

Si fa rinvio a quanto riferito dal Governo nel merito delle vicende normative succedutesi a partire dal decreto ministeriale del 20 gennaio 1990 con il quale il ministro delle finanze ha autorizzato l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria (categorie A, B eccetera) nonché alla revisione delle rendite catastali relative alle unità immobiliari a destinazione speciale (categoria D) o particolare (categoria E) sulla base del valore unitario di mercato determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 in rassegna si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo d'imposta successivo, e la deduzione è maggiorata del 6 per cento per non penalizzare i contribuenti.

Articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 7.

Con le disposizioni portate dall'articolo 3, comma 1, alle lettere a), b), c), d) si è provveduto a semplificare la normativa relativa al calcolo di alcune detrazioni di imposta, diverse da quelle concesse in relazione agli oneri sostenuti, costituite dalle detrazioni per carichi di famiglia, e a quelle concesse per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e per le imprese minori.

Si stabilisce l'abrogazione, con la lettera d) nel primo comma dell'articolo in esame,

l'abrogazione del comma 3 e del comma 5 dell'articolo 13 del TUIR, che creavano difficoltà di calcolo. Si tratta di norme che si incaricavano di precisare che le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa minore, competono solo fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa rispettivamente ai redditi di lavoro dipendente, a quelli di lavoro autonomo e a quelli di impresa minore che concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto.

Si voleva raggiungere lo scopo di evitare che il contribuente si potesse avvalere di detrazioni maggiori del reddito della categoria specificata, ma la difficoltà del calcolo spesso non era superabile per la gran parte dei contribuenti nemmeno dopo la lettura delle istruzioni che accompagnano i modelli con cui si rende la dichiarazione dei redditi.

Vengono apportate altre due modifiche:

— una con lettera d), n. 3 con cui si sostituisce il comma 4) dell'articolo 13, al fine di concedere detrazioni d'imposta — qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro autonomo o d'impresa minore — superando le difficoltà che insorgevano all'applicazione della norma ora modificata, la quale conserva la possibilità degli stessi redditi, prevedendo però l'applicazione della detrazione in misure fisse, corrispondenti a limiti precisi di reddito.

Un'altra modifica, con il n. 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, riformula il comma 2 dell'articolo 13 del TUIR disponendo, fermo restando la detrazione in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, di lire 237 mila 215 per i redditi pari a 14 milioni 500 mila lire, la semplificazione del meccanismo in precedenza previsto per i redditi di poco superiori a tale limite, prevedendo l'applicazione della detrazione in misura fissa, corrispondente a precisi limiti di reddito:

a) lire 200 mila 725 se il reddito è superiore a lire 14 milioni 500 mila ma inferiore o uguale a 14 milioni 600 mila lire;

b) lire 127 mila 715 se il reddito è maggiore di 14 milioni 600 mila lire ma non superiore a 14 milioni 700 mila lire;

c) lire 45 mila 590 se il reddito è superiore a 14 milioni 700 mila lire ma non a 14 milioni 825 mila lire.

Infine si segnala che il comma 7 dell'articolo 3 in esame stabilisce che le altre disposizioni del comma 1 in esame si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993, e che restino fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni.

Con l'articolo 3, comma 1, lettera e), si aggiunge al TUIR un nuovo articolo 13-bis, che contiene l'elenco degli oneri che sono detraibili dell'imposta nella misura fissa del 27 per cento, a prescindere dal reddito.

Non si ritiene necessario alcun commento, rinviando alla lettura del nuovo articolo 13-bis, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

Per riferire su come sia stata conseguita semplificazione, si ritiene opportuno ricordare che si tratta di oneri originariamente considerati deducibili dal reddito complessivo, come tali ricompresi nel previgente testo dell'articolo 10 del TUIR, per alcuni dei quali la disciplina della deducibilità è stata parzialmente modificata con le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 del 1989, che ha riconosciuto, in luogo della deduzione, una detrazione d'imposta nella misura del 22 per cento degli stessi oneri, ridotta al 10 per cento per la parte dell'onere che determina la riduzione del reddito imponibile al di sotto del primo scaglione di reddito.

In seguito a quanto stabilito nell'articolo 10 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, è stata successivamente riconosciuta per una serie di oneri, in luogo della deduzione una detrazione d'imposta in misura del 27 per cento, a partire dal periodo d'imposta 1992. La misura della detrazione è stata peraltro ulteriormente ridotta: al 22 per cento, per la parte di oneri eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed il limite superiore del secondo scaglione di reddito (lire 14.400.000, ex articolo 9, comma 3 dello stesso decreto-legge n. 384 del 1992); al 10 per cento per la parte di oneri eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed il limite superiore del primo scaglione di reddito (lire 7.200.000).

Sono state interessate a tale disciplina le

seguenti spese, per alcune delle quali era prevista la deducibilità, per altre la detrazione d'imposta al 22 per cento: interessi per prestiti e mutui agrari; provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari; interessi passivi ed oneri accessori per mutui gravanti su immobili; somme pagate da assegnatari di alloggi cooperativi per rimborso di interessi sui mutui pagati dalle imprese di costruzione; spese chirurgiche, medico specialistiche e dentistiche; spese funebri; spese di istruzione secondaria e universitaria; premi per assicurazioni; spese per manutenzione e restauro di beni vincolati; erogazioni liberali per acquisto, protezione o restauro di beni vincolati, nonché per l'organizzazione di mostre ed esposizioni; erogazioni liberali a favore dello spettacolo.

Con la disposizione della lettera e) in esame il nuovo articolo 13-bis prevede, come già detto, la detrazione in misura unica del 27 per cento per gli oneri ivi indicati. Rispetto alla versione originaria del decreto (quella del decreto-legge n. 503 del 1993, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali), è stato eliminato dall'elenco degli oneri detraibili di cui all'articolo 13-bis, l'onere di cui alla ex lettera a) del precedente decreto non convertito, in quanto abrogata dall'articolo 1 comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, relativa alle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari.

La norma consentiva la detrazione del 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari residenti o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, entro il limite di 3 milioni (disposizione questa che riproduceva identicamente quella della ex lettera b-bis) del vecchio articolo 10 TUIR).

Si ricorda che le suddette norme, contenute nel comma 1 dell'articolo 3 in esame, ove non diversamente specificato, si applicano a partire dal periodo d'imposta 1993, come previsto dal comma 7 dell'articolo 3 stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, lettere f), g), h), i), e comma 4, le disposizioni in esame recano norme di coordina-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

mento ai fini dell'adattamento della nuova disciplina delle detrazioni d'imposta al reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

La disposizione del comma 4 dell'articolo 3 in esame reca una disposizione transitoria per gli oneri dedotti fino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 TUIR. Tali oneri concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

Circa l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, si ricorda che l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 disciplina l'effettuazione delle ritenute alla fonte da operarsi sui redditi da lavoro dipendente, corrisposti da società ed enti non soggetti IRPEG nonché da società ed assicurazioni di cui all'articolo 5 del TUIR.

Il sesto comma dello stesso articolo 23 prevede che per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si faccia luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma dell'articolo 23) e cioè che il percipiente dichiari di averne diritto indicandone la misura.

Con la disposizione del comma 2 dell'articolo 3 in esame, viene sostituito il suddetto sesto comma dell'articolo 23, disponendosi che non si faccia luogo a ritenuta per un ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni previste nell'articolo 12 del TUIR, cioè quelle per carichi di famiglia, nonché alle detrazioni previste dall'articolo 13 dello stesso TUIR, ma in questo caso rapportate al periodo di lavoro e non quindi per l'ammontare intero ivi previsto. Restando ferme le condizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 23 e la disciplina prevista per la parte eccedente di reddito sulla quale la ritenuta continua ad applicarsi per quote corrispondenti agli scaglioni di reddito IRPEF, computando anche le somme non soggette a ritenuta.

Con la disposizione dell'articolo 3, comma 5, si stabilisce che tutti i riferimenti all'articolo 10 del TUIR che siano contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data d'entrata in vigore del decreto in esame, riguardanti oneri per i quali è stata riconosciuta una detrazione d'imposta, si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del nuovo art. 13-bis del TUIR.

La successiva disposizione del comma 6 dell'articolo 3 in esame dispone innanzitutto, alla lettera a), l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 384 del 1992, che aveva introdotto la nuova disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta previgente all'entrata in vigore del decreto in esame.

Infine con la lettera b) dello stesso comma 6 si dispone la sostituzione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 384 del 1992.

Con la disposizione del comma 4 dell'articolo 10 le somme erogate dai datori di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie nonché i premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni che, nel regime previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992, non concorrevano a formare il reddito del dipendente (articolo 48, comma 2, lettera b) e c) del TUIR), sono state assoggettate alla nuova disciplina in materia di detrazioni d'imposta, entro l'importo massimo di lire 2.500.000, purché tali erogazioni fossero indicate espressamente nel modello 101 consegnato al dipendente. I datori di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, dovevano applicare il nuovo regime tributario in sede di effettuazione del conguaglio sulle somme erogate nell'anno 1992. Con tale disposizione quindi è stata stabilita implicitamente la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni e dei premi assicurativi di cui alle lettere b) e c) del TUIR nell'ipotesi fossero versati dal datore di lavoro ed indicati espressamente nel modello 101, atteso che per essi veniva riconosciuta al lavoratore la relativa detrazione d'imposta.

Con la disposizione in esame si riformula il comma 4 del suddetto articolo 10, confermando la spettanza della detrazione d'impo-

sta, nella misura del 27 per cento secondo il nuovo articolo 13-*bis*, anche per gli oneri previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 48 del TUIR, specificando espressamente che le erogazioni ed i premi di assicurazione indicati nelle suddette lettere *b)* e *c)* concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, elimina l'obbligo per il contribuente della indicazione delle generalità dei contitolari, dell'eventuale nuovo possessore e dell'eventuale titolo di trasferimento.

Con la lettera *b)*, il provvedimento all'esame consente di non considerare produttivi di reddito gli immobili oggetto di «licenze» per restauri o interventi restaurativi e di esentare dal reddito imponibile quello derivante dagli immobili cui si partecipa per quote condominiali di importo non superiore a lire 50.000.

La lettera *c)* del comma 1 modifica quindi il comma 4-*bis* dell'articolo 34 del TUIR. Tale norma era stata introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera *e)* della legge n. 413 del 1991 e prevedeva che quando la determinazione del canone di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento e di un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione ed altro in base ad una documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, fosse superiore alla rendita catastale il reddito del fabbricato venisse determinato in misura pari al canone di locazione ridotto delle predette spese. La disposizione si applicava altresì anche ai fabbricati siti nell'area metropolitana di Venezia, con una riduzione complessiva del 40 per cento. Nel caso in cui l'ammontare delle spese effettivamente sostenute era superiore al 15 per cento del canone, il comma 4-*ter* dell'articolo 34 (ora soppresso dal comma 3 dell'articolo in esame) prevedeva che l'eccedenza potesse essere computata in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi. Della disposizione del comma 4-*bis*, nel testo precedente la modifica introdotta dal presente decreto-legge, il comma 2 dell'articolo in esame dà peraltro una interpretazione autentica relativamente alla documentazione da presentare per le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfettaria; pertanto, le spese do-

cumentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nel periodo d'imposta precedente possono essere dedotte dal reddito complessivo del periodo d'imposta 1993.

Il nuovo testo del citato comma 4-*bis* stabilisce che qualora il canone di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito catastale, il reddito è pari al canone di locazione al netto di tale rifusione. Per i fabbricati siti a Venezia e isole la riduzione è fissata al 25 per cento.

Conseguentemente a tale modifica, la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo in esame, stabilisce le nuove modalità di determinazione del reddito dei fabbricati locati secondo un regime di determinazione legale del canone. Secondo quanto riportato nella relazione governativa al decreto-legge in esame, si è inteso semplificare le modalità di determinazione del reddito nel caso in questione stabilendo per legge che per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone il reddito imponibile è pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento, senza più alcun raffronto con il reddito catastale. Rimane la maggiore riduzione per i fabbricati siti nell'area di Venezia, che viene però portata al 25 per cento.

Il previgente articolo 129 comma 2, del TUIR, stabiliva che se il canone ridotto del 25 per cento risultava inferiore di oltre un quinto al reddito medio ordinario determinato mediante le tariffe d'estimo, il reddito di fabbricati fosse determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. La riduzione arrivava fino al 40 per cento per i fabbricati siti nell'area di Venezia. Si ricorda peraltro che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, aveva operato un'estensione dall'ambito soggettivo di applicazione della norma, eliminando ogni differenza tra fabbricato dato in locazione e fabbricato non locato ma adibito dal possessore a propria abitazione principale, purché non di lusso. Tale norma viene abrogata dal comma 3 dell'articolo in esame, in quanto, come si legge nella relazione governativa, si trattava di una agevolazione solo teorica e di difficile applicazione per la complessità dei calcoli da effettuare.

Infine, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame modifica in modo radicale l'articolo 38 del TUIR, che prevedeva particolari modalità di determinazione del reddito per le unità immobiliari non locate. Del precedente testo rimane in pratica solo il comma 3 che stabiliva l'aumento di un terzo del reddito dell'unità immobiliare ad uso abitazione tenute a disposizione dal possessore o dai suoi familiari in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale.

Con riferimento alla determinazione legale (e quindi non catastale) dei canoni di locazione si osserva che essa può essere ricondotta a due filoni normativi: il primo riguarda i fabbricati costruiti a totale carico dello Stato o con un contributo dello stesso (edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata ed edilizia popolare), il secondo i fabbricati realizzati in regime di mercato e sottoposti ad equo canone.

Tuttavia, il sistema dell'equo canone è stato profondamente modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992. La norma infatti stabilisce che ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi ad oggetto immobili di nuova costruzione non si applicano, a determinate condizioni, le norme in materia di equo canone. Per gli altri immobili i cui contratti di locazione vengono stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è riconosciuta la facoltà di stipulare accordi in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 392 del 1978.

In definitiva, dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 per i fabbricati realizzati in regime di mercato, sembra che non si possa ulteriormente considerare vigente un regime legale di determinazione del canone.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge in esame si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993, quindi per la determinazione dei redditi dei fabbricati relativamente al 1993, da presentarsi nel 1994 (comma 4). Circa l'articolo 5, modifica alla disciplina dei CAAF nella relazione del Governo si legge

che, nel corso del 1993 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale prestata dai CAAF un milione e mezzo di contribuenti, ma che i potenziali destinatari dell'assistenza fiscale — che semplifica gli obblighi di dichiarazione — sono quattordici milioni e mezzo. Cioè tredici milioni di persone non si avvalgono dei CAAF.

Vengono, con l'articolo 5 all'esame, introdotti rimodulazioni di tempi in cui vanno effettuate le attività. Si parte dalla richiesta di assistenza da parte del lavoratore dipendente o da parte del pensionato per descrivere le varie fasi e i vari adempimenti. Si rinvia alle tavole allegate alla relazione del Governo.

Comunque si ricorda che l'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 ha istituito, per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale e contributiva, i «Centri autorizzati di assistenza fiscale» (CAAF) da parte di associazioni sindacali di categoria tra imprenditori aventi 10 anni di attività che siano presenti nel CNEL (Intersind, Confindustria, Confagricoltura, CIDA) ovvero tra altre associazioni sindacali tra imprenditori di cui sia riconosciuta, da parte del Ministero delle Finanze, la rilevanza nazionale.

La costituzione può essere effettuata anche da organizzazioni aderenti alle predette associazioni su delega, per le S.r.l., con obbligo di costituzione in tutti i casi del collegio sindacale delle stesse (la delega è stata resa revocabile dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 138 del 1994, in corso di conversione); in ogni caso è necessaria l'autorizzazione dello stesso Ministro delle finanze. Può infine essere effettuata, anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL. La costituzione dei Centri è realizzata attraverso la forma delle Società di capitali con un capitale di 100 milioni e con l'obbligo di costituzione del collegio sindacale anche per tutti i centri costituiti in forma di S.r.l. (in base all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 1994, citato) e con il vincolo dell'effettuazione da parte degli stessi Centri della sola attività di assistenza fiscale.

L'articolo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 78 della legge n. 413 del

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

1991, con particolare riferimento alle responsabilità di tutti i soggetti interessati alla procedura di assistenza «razionalizzando — si legge nella relazione governativa al disegno di legge di conversione — il sistema sanzionatorio».

Sotto questo profilo, le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 5, comma 1, in esame prevedono, nei casi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria di violazioni commesse dal sostituto d'imposta ovvero dal centro di assistenza fiscale e ad essi imputabili, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione e versamento dell'imposta. Inoltre, viene aggiunta la previsione di una sanzione, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che punisce con la pena pecuniaria dal lire 300 mila a lire 3 milioni i casi di violazione degli obblighi posti a carico dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale e stabiliti dai commi da 10 a 16 e 21 dell'articolo 78 (rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati, mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata, eccetera).

La lettera *a)* del medesimo comma modifica il comma 4 (e non più anche il comma 9 come previsto nell'originaria versione del decreto legge, decaduto) dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, nel senso di eliminare, con riguardo alla destinazione dell'8 per mille, il puntuale riferimento alle leggi che hanno approvato le intese con le confessioni religiose e inserendo al loro posto un generale richiamo ad esse. Nel medesimo senso viene modificato (articolo 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge in esame) il comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992 (recante il regolamento per l'assistenza fiscale da parte del sostituto d'imposta o dei CAAF).

Con esclusivo riferimento ai compensi dovuti per l'attività di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta (articolo 78, comma 16), il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che essi sono fuori del campo di applicazione dell'IVA in quanto non costitui-

scono corrispettivi. La relazione del Governo giustifica tale disposizione osservando che il compenso in questione «afferisce ad un'operazione imposta per legge al datore di lavoro o ente pensionistico, la quale non costituisce l'oggetto, nè principale nè accessorio, dell'attività del sostituto d'imposta». Diverso, invece, è il discorso relativo ai CAAF, per i quali il compenso costituisce il corrispettivo di un'operazione imponibile ai fini dell'IVA in quanto trattasi di una prestazione di servizio di natura commerciale che rappresenta anche l'oggetto dell'attività del Centro.

Con l'articolo 6 si recano disposizioni relative alla riscossione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi. Già si è riferito, sia pure in termini generali su tale argomento ricordando che il termine per il versamento dell'IRPEF resta il 31 maggio, mentre il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno.

Si è anche riferito in ordine alle sanzioni per la mancata o irregolare documentazione probatoria dei versamenti d'imposta, degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta quando ci siamo soffermati sull'articolo 1, comma 1, lettera *c)* di questo decreto, laddove si dispone l'abrogazione dell'obbligo di allegazione della documentazione predetta.

Il comma 3 introduce modificazioni alla disciplina relativa alle soprattasse per omesso o insufficiente versamento delle imposte sui redditi, attualmente fissate dal comma 1 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella misura del 40 per cento dell'importo dovuto e non versato. Il comma 2 dello stesso articolo 92 vede peraltro che le soprattasse siano ridotte al 3 per cento se il versamento è eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza. Il comma 4 fa in ogni caso salvo il pagamento degli interessi sulle somme versate nella misura fissata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (9 per cento annuo).

A seguito delle innovazioni introdotte dal comma 3 in esame le soprattasse si applicano nella misura dello 0,50 per cento, per i versamenti tardivi effettuati entro il 20 giugno, e del 3 per cento per quelli effettuati entro i tre giorni successivi a tale ultima

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

scadenza. Dopo quest'ulteriore scadenza si applica la misura ordinaria del 40 per cento. L'ultimo periodo dell'articolo 92 dispone che non è dovuto il pagamento degli interessi di cui al comma 4 dell'articolo 92, sia per i versamenti tardivi effettuati entro il 20 giugno, sia per quelli effettuati nei tre giorni successivi.

I commi 4 e 5 intervengono, invece, sulla disciplina relativa alla riscossione dell'ICI.

Il comma 6 disciplina l'efficacia temporale delle disposizioni di cui ai commi precedenti prevedendo in particolare che la nuova disciplina sulle pene pecuniarie per mancata o irregolare documentazione probatoria, di cui al comma 1, lettera b), si applichi per le liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993, e che la disciplina di cui al comma 3, relativa alla nuova misura delle soprattasse per i versamenti tardivi, si applichi ai versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 7 prevede che, relativamente alla riscossione delle entrate erariali con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi restano fissati alla misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale in deroga a quanto disposto con legge n. 133 del 1994 con cui si è modificata la predetta misura abbassandola al 6 per cento e al 3 per cento rispettivamente.

Il comma 8 stabilisce lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo del termine per il pagamento delle imposte, tasse, contributi erariali, regionali e locali, quando questo venga a cadere di sabato o di giorno festivo.

Con il comma 9 si esonerano i contribuenti intestatari di conto fiscale dall'obbligo di utilizzazione del conto fiscale quando presentano la dichiarazione congiuntamente con il coniuge.

La lettera a) del comma dell'articolo 7 riguarda i redditi di natura fondiaria situati all'estero.

Il comma 2 dell'articolo 84 dispone che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo

d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. La norma prevede poi che i redditi dei fabbricati che siano invece soggetti ad imposta sui redditi nello Stato estero (tipicamente i canoni di locazione percepiti) concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

Con la disposizione della lettera a) del comma 1 in esame la misura della deduzione forfettaria delle spese viene ridotta dal 25 per cento al 15 per cento, in linea con quanto adesso previsto per le unità immobiliari situate in Italia, al fine di equiparare così l'agevolazione fiscale delle unità immobiliari estere rispetto a quelle italiane.

Le disposizioni sopra esaminate, come specificato dal comma 2 dell'articolo 7 in esame, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso all'8 dicembre 1993, quindi retroattivamente dalla data di entrata in vigore dell'originario decreto-legge n. 503 del 1993, non convertito, nel quale peraltro la norma non era presente.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 viene ridotta dal 30 per cento al 25 per cento la riduzione forfettaria per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno che costituiscono redditi diversi.

Si ricorda che il TUIR (articolo 81, comma 1, lettera g) ricomprende tra i redditi diversi redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere d'ingegno, di brevetti industriali di processi, di formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nei vari campi industriale, commerciale, scientifico, utilizzazione effettuata direttamente dall'autore o dall'inventore non all'interno di una attività di lavoro autonomo.

Sempre il TUIR (articolo 85, 1 comma) stabilisce che tali proventi sono «reddito» per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Tale misura, com'è stato visto, viene ridotta al 25 per cento per armonizzazione con analoga riduzione prevista nell'ambito dei redditi derivanti da lavoro autonomo.

L'articolo 7, comma 1 lettera c) sostituisce il comma 4, primo periodo, dell'articolo 96-bis TUIR.

Con la nuova formulazione gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società figlie non residenti, aventi i requisiti di cui al successivo comma 2, non concorrono a formare il reddito della società madre residente in Italia per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel capitale della società figlia sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera. La distribuzione degli utili, per usufruire della agevolazione fiscale in capo alla società madre residente, deve avvenire da parte di una società figlia residente ai fini fiscali in uno Stato membro della Comunità europea ed assoggettata in quello Stato, senza possibilità di usufruire di regimi di opzione o di esonero che non siano temporalmente e territorialmente limitati, ad una delle imposte sulle società appositamente elencate nel comma 2 stesso o a qualsiasi altra imposta venga a sostituire una di queste.

Il comma 3 dell'articolo 96-bis prevede altresì la non applicazione agli utili successivamente distribuiti dalla società madre italiana della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del TUIR.

Circa l'articolo 7, comma 1, lettera d), si deve rilevare che l'articolo 115 del TUIR definisce come presupposto dell'ILOR il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'IRPEF o dall'IRPEG. Il comma 2 contiene l'elencazione dei redditi che vengono espressamente esclusi dall'imposizione ai fini ILOR. Tra questi i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG.

L'articolo 1 della legge n. 133 del 1994, ha aggiunto: «per i quali spetta il credito d'imposta di cui all'articolo 14» con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 1993.

Conseguentemente a tale aggiunta l'esclusione dall'ILOR veniva limitata agli utili erogati dai soggetti IRPEG che potesse usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 14, cioè solamente le società di capitali e gli enti commerciali residenti, escludendo in tal modo contestualmente dall'esenzione i redditi derivanti da partecipazioni in enti non commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, per i quali non è prevista l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta.

Il problema si è posto in particolare per i dividendi esteri percepiti da soggetti esercenti attività d'impresa in quanto per i dividendi esteri percepiti da persone fisiche o da altri soggetti non esercenti attività d'impresa l'esclusione dall'ILOR poteva essere eventualmente desunta dal difetto dei presupposti stabiliti per la determinazione della base imponibile, che prevedono l'applicazione dell'imposta sui suddetti soggetti solo se residenti.

Con il comma 1 dell'articolo in esame viene nuovamente modificato il comma 2, lettera a) dell'articolo 116.

La nuova formulazione dell'articolo 115 TUIR in esame ha l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione che si era venuta a creare conseguentemente alla modifica recentemente apportata dal decreto-legge n. 557 del 1993 all'articolo 115 del TUIR, che assoggettava all'ILOR i redditi da partecipazione in enti non commerciali e società di ogni tipo non residenti, per i quali l'imposta era già stata assolta in capo alla società erogante i dividendi.

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20,40.*

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1994

---

Abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 - Roma